

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	11
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	14
DIFESA (IV) .....	»	22
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	23
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	24
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	36
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	59
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	60
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	61
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	62

**N. B.** Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI .....	<i>Pag.</i>	63
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI .....	»	65
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE .....	»	67
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	68

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

<b>ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:</b>	
Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, recante disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012. Esame C. 5049 – Governo – Approvato dal Senato (Parere alla Commissione I) ( <i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i> ) .....	3
<b>ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:</b>	
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Esame nuovo testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino (Parere alla Commissione XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i> ) .....	5

#### **ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

*Mercoledì 21 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Doris LO MORO. — Interviene il sottosegretario di Stato all'interno Saverio Ruperto.*

**La seduta comincia alle 17.30.**

**Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, recante disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012.**

**Esame C. 5049 – Governo – Approvato dal Senato.** (Parere alla Commissione I).

*(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Doris LO MORO, *relatore*, dopo aver dato brevemente conto dei contenuti del decreto legge in oggetto, volto a disciplinare limitati aspetti di carattere organizzativo in relazione alle elezioni amministrative che si terranno nel mese di maggio, precisa che esso, anche alla luce degli analoghi provvedimenti d'urgenza intervenuti in passato nella materia elettorale al fine di disciplinare analoghi profili, non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 4, della Costituzione.

Fa quindi presente che il provvedimento, ancorché non sia accompagnato dalle relazioni sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e di impatto della regolamentazione (AIR), non presenta alcun profilo problematico in relazione agli ambiti di competenza del Comitato per la legislazione.

Procede quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5049 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

il provvedimento – composto di un solo articolo – reca un contenuto omogeneo, essendo volto a regolare taluni aspetti delle elezioni amministrative che avranno luogo nel prossimo mese di maggio, provvedendo, in particolare, ad anticipare i termini per la presentazione delle liste e delle candidature (e, conseguentemente, i termini entro i quali la commissione elettorale circondariale è chiamata a riunirsi per eventuali contestazioni) rispetto a quanto previsto dal Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

il decreto-legge, nell'anticipare i termini fissati agli articoli 28, ottavo comma, 32, ottavo comma e 33, terzo comma, del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, agisce in deroga alle suddette disposizioni: tale deroga non viene tuttavia esplicitata nel testo del decreto legge (ma solo nel relativo preambolo), risultando conseguentemente implicita;

*sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti legge:*

nel dettare disposizioni in materia elettorale finalizzate a regolare limitati aspetti di carattere organizzativo (circo- stanza non infrequente in prossimità di scadenze elettorali: si vedano, ad esempio, i decreti-legge n. 43 del 2000, n. 111 del 2000, n. 166 del 2001, n. 8 del 2005, n. 1 e n. 75 del 2006, n. 24 del 2008 e n. 3 del 2009), il provvedimento, anche alla luce

dei sopracitati precedenti, non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 4, della Costituzione;

il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

*ritiene che per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare ».*

Roberto ZACCARIA si rivolge al rappresentante del Governo al fine di sottoporgli la questione – più volte emersa nelle riunioni del Comitato – dell'inosservanza, da parte del Governo, degli adempimenti riguardanti la trasmissione al Parlamento degli atti concernenti l'istruttoria legislativa, con particolare riguardo alle relazioni sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e sull'analisi tecnico-normativa (ATN). In proposito, dopo aver precisato che le suddette relazioni rappresentano uno strumento fondamentale ai fini dello svolgimento di una adeguata istruttoria legislativa, ricorda come si possa comunque ovviare alla ristrettezza dei tempi generalmente disponibili per la fase preparatoria dei decreti legge in seno al Governo, che potrebbero non consentire di predisporre la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, mediante una sintetica illustrazione, nella relazione di accompagnamento al decreto legge, delle ragioni che non hanno consentito di predisporre la relazione in questione.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO prende atto di quanto rappresentato dall'onorevole Zaccaria.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,  
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.**

**Esame nuovo testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino.**

(Parere alla Commissione XI).

*(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Beatrice LORENZIN, *relatore*, dopo aver dato brevemente conto dei contenuti del testo unificato delle proposte di legge all'esame, provenienti dall'iniziativa di deputati appartenenti a quasi tutti i gruppi parlamentari, osserva come esso, in relazione ai profili di competenza del Comitato, presenti limitati aspetti di carattere problematico. Il provvedimento presenta infatti un contenuto omogeneo e interviene sulla normativa previgente mediante la tecnica della novellazione. Esso presenta tuttavia alcuni difetti di coordinamento con l'ordinamento vigente e reca una disposizione che sembrerebbe opportuno riformulare al fine di chiarirne la relativa portata normativa.

Conclusivamente, illustra la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2618 e abbinate,

come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione nella seduta del 15 marzo 2012 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

il provvedimento presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca modifiche puntuali al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, intervenendo in materia di congedo di maternità e di paternità e di congedo parentale e conferendo altresì una delega al Governo per l'istituzione del congedo di paternità obbligatorio;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

il testo unificato, nel modificare la normativa previgente, ricorre correttamente sempre alla tecnica della novellazione; alcuni difetti di coordinamento si rinvergono tuttavia all'articolo 1, comma 1, capoverso 2 (che prevede che le lavoratrici impossibilitate – in ragione del proprio stato di gravidanza – a partecipare a concorsi, corsi o procedure selettive possano essere ammesse ad una seconda sessione di esame, previo accantonamento dei posti necessari, senza procedere tuttavia ad un adeguato coordinamento con la vigente normativa in materia di concorsi pubblici e senza precisare sulla base di quali criteri e parametri si debba procedere all'accantonamento dei posti in questione), all'articolo 3, comma 1, lettera a) (che prevede che si possa usufruire della nuova forma di congedo parentale introdotta all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, previo preavviso di almeno trenta giorni, ancorché il comma 3 del medesimo articolo 32 preveda, in termini generali, che il periodo di preavviso per usufruire del congedo parentale non possa essere inferiore a quindici giorni) e all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso comma 4-ter (che introduce l'obbligo – per il solo genitore che si avvalga del congedo nella

forma della riduzione oraria di cui al comma 4-*bis* – di allegare alla richiesta di congedo il certificato di nascita del figlio, senza tuttavia inserire tale disposizione nell’ambito dell’articolo 21 del testo unico, rubricato “*Documentazione*”, che già prevede analogo obbligo per le lavoratrici madri);

*sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:*

il provvedimento all’articolo 3, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 4-*bis*, laddove contiene il riferimento ai “congedi parentali orizzontali”, evocando il concetto della prestazione di lavoro ridotta da effettuare in tutti i giorni lavorativi, adotta un’espressione di cui andrebbe precisato il significato tecnico-giuridico, posto che essa, ampiamente diffusa nel linguaggio comune, non trova tuttavia definizione in un atto normativo;

alla luce dei parametri stabiliti dall’articolo 16-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all’articolo 1, comma 1, capoverso 2, si dovrebbe coordinare la specifica disciplina ivi introdotta con la vigente normativa in materia di concorsi pubblici, precisando, al contempo sulla base di quali criteri e parametri si debba procedere all’accantonamento dei posti in favore delle lavoratrici impossibilitate a partecipare a concorsi, corsi o procedure selettive in ragione del proprio stato di gravidanza;

all’articolo 3, comma 1, lettera *a*), si dovrebbe valutare la congruità del termine di preavviso (trenta giorni) ivi previsto per usufruire della nuova forma di congedo

parentale su base oraria, rispetto al termine di quindici giorni, contenuto al comma 3 dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, per usufruire del congedo parentale;

all’articolo 3, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 4-*ter* – che introduce l’obbligo per il genitore, nel solo caso ivi indicato, di allegare alla richiesta di congedo parentale il certificato di nascita del figlio – si dovrebbe riformulare la disposizione in questione al fine di inserirla nell’ambito dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 151 del 2001, rubricato “*Documentazione*”, che già prevede analogo obbligo per le lavoratrici madri.

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all’articolo 2, comma 3 – in conformità al dettato dell’articolo 14, comma 1, della legge n. 400 del 1988 – si dovrebbe sostituire la formula “Il Governo è delegato ad emanare” con la seguente: “Il Governo è delegato ad adottare”;

all’articolo 4, comma 1, lettera *c*), che sostituisce il comma 9 dell’articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, si dovrebbe chiarire la portata normativa della disposizione in questione, tenuto conto che, da un lato, essa precisa che il divieto di licenziamento opera sia nel caso di adozione nazionale che nel caso di adozione internazionale, ma, dall’altro, al fine di individuare il termine *ad quem* per l’operatività del divieto di licenziamento, richiama fattispecie che si riferiscono alla sola adozione internazionale ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 17.45.**

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	7
<b>ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:</b>	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Lucio Barani, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Firenze (atto di citazione del dottor Enrico Rossi) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	7
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI NEI CONFRONTI DELLA DEPUTATA CATIA POLIDORI (DOC. IV, N. 17) ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	10

*Mercoledì 21 marzo 2012. – Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.*

### **La seduta comincia alle 10.**

#### **Comunicazioni del Presidente**

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, comunica che in data di ieri l'on. Alfonso Papa gli ha trasmesso una lettera nella quale esprime valutazioni sull'esito dell'esame presso la Giunta in ordine ai suoi tabulati telefonici. La lettera è a disposizione dei componenti e su di essa non può esprimere considerazioni in ragione dell'esaurimento dell'esame in sede referente.

#### **ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ**

**Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Lucio Barani, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Firenze (atto di citazione del dottor Enrico Rossi).**

*(Esame e rinvio).*

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, fa presente che è stata intentata da Enrico Rossi, già assessore alla sanità della Regione Toscana e oggi presidente della Giunta della stessa regione, un'azione civile per 300 mila euro nei confronti del collega Barani. Il dott. Rossi ha convenuto l'on. Barani, chiedendogli i danni, perché – a suo avviso – questi lo avrebbe offeso con una nutrita serie di dichiarazioni alla stampa risalenti all'autunno del 2010. In tali dichiarazioni, raggruppate dall'atto di citazione in tre serie distinte, il collega Lucio Barani accusa Rossi di essere stato quantomeno inerte rispetto a palesi irregolarità avutesi nella gestione della ASL di Massa e Carrara n. 1, il cui direttore generale era Antonio Delvino. Secondo l'on. Barani, Enrico Rossi conosceva (o comunque avrebbe a tutti gli effetti dovuto conoscere) la situazione di estrema opacità dei conti della ASL e avrebbe tollerato una *mala gestio* che ha poi portato all'accumulo di un *deficit* di bilancio di molti milioni di euro. Più in particolare, il Rossi – assessore *pro tempore* alla sanità – avrebbe coperto operazioni illecite di vari soggetti e avrebbe badato a curare i propri interessi clientelari, in special modo fa-

cendo assumere altri soggetti con concorsi mirati, come in una sorta di patto scellerato a scapito della trasparenza e dell'efficienza amministrativa. Il Rossi – secondo l'on. Barani – è stato assessore per dieci anni e quindi – anche se fosse estraneo a dirette responsabilità nel dissesto della ASL – sarebbe quantomeno biasimevole per omissione di controllo. E tutto ciò sarebbe dovuto al fatto che egli non aveva interesse a sollevare polveroni giacché un faro acceso sulla questione avrebbe potuto pregiudicare la sua candidatura a presidente della Giunta regionale, carica a cui poi effettivamente è stato eletto nella primavera del 2010.

Sa che ampia documentazione è a disposizione dei membri della Giunta e quindi – in attesa di ascoltare il deputato Barani – illustra quanto segue in ordine alla possibile riconduzione delle frasi per cui è in corso il processo all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale, certamente in una visione non lassista, è nel senso che – per riconoscere l'insindacabilità parlamentare – occorre che le dichiarazioni *extra moenia* contestate in giudizio abbiano una corrispondenza sostanziale con pregresse affermazioni o atti parlamentari resi *intra moenia*. Ritiene in proposito che in questa fattispecie si possa verificare l'esistenza di questo requisito. Il collega Barani è membro della Commissione monocamerale d'inchiesta, presieduta dall'onorevole Leoluca Orlando, sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, istituita con deliberazione della Camera dei deputati del 5 novembre 2008. Il 17 novembre 2009 la Commissione d'inchiesta ha ascoltato il dott. Rossi, in qualità sia di assessore della Regione Toscana sia di coordinatore degli assessori regionali alla sanità. In quella sede – se dapprima il dibattito era stato improntato alla correttezza e alla reciproca intesa – successivamente invece erano emerse delle marcate diversità di vedute, tanto che addirittura il collega Barani aveva sostenuto di essere stato oggetto di un avvertimento mafioso: si riferiva probabilmente

ad un passaggio dell'audizione del dott. Rossi in cui questi gli contestava di approfittare dello scudo dell'immunità parlamentare (v. pag. 19 del resoconto stenografico dell'audizione). Inoltre, sempre nell'ambito dell'attività della Commissione d'inchiesta, la situazione della ASL di Massa e Carrara n. 1 è stata oggetto di una specifica relazione, approvata da ultimo il 15 febbraio 2012. In quella sede il deputato Barani ha svolto una dichiarazione di voto nella quale ha ribadito i concetti sopra esposti. In precedenza, il 13 ottobre 2010, l'on. Barani aveva presentato un'interrogazione a risposta scritta (la n. 3585) nella quale – sebbene non facesse riferimento espresso all'assessore Rossi – sollevava il problema del *deficit* della ASL di Massa e Carrara che, a suo avviso, si aggirava tra i 40 e 60 milioni di euro, cifra considerevole per una provincia di dimensioni medio-piccole. A tale interrogazione ha risposto la sottosegretaria Martini nella seduta della Commissione affari sociali del successivo 14 ottobre. Di seguito, lo stesso on. Barani ha replicato.

In conclusione, si riserva di avanzare una proposta: sin d'ora anticipa però un orientamento volto a ravvisare una comunanza d'argomento tra le dichiarazioni rese alla stampa e contestate al deputato Barani e le discussioni alla Camera e dunque un chiaro radicamento parlamentare della vicenda, sia nelle attività di sindacato ispettivo sia in quelle della Commissione d'inchiesta.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, dispone l'audizione del deputato Lucio Barani.

(Viene introdotto il deputato Barani)

Lucio BARANI (PdL), autorizzato dal Presidente, deposita un voluminoso plico di documenti e una memoria che si accinge ad illustrare. Premesso di essere membro della Commissione affari sociali della Camera e della Commissione monocamerale d'inchiesta sugli errori sanitari e sulle cause dei disavanzi regionali, chiarisce di aver reso oggetto della sua costante

attività fin dal 2009 la gestione della ASL n. 1 di Massa e Carrara. In tale contesto egli ha sempre denunciato scarsa trasparenza nell'amministrazione di tale unità sanitaria con particolare riferimento all'assunzione, improntata a criteri chiaramente nepotistici, di 54 persone per fare il lavoro di una sola. Inoltre deve sottolineare l'episodio della costruzione dell'ospedale delle Apuane e della connessa fittizia bonifica di un terreno. Tutto ciò in definitiva ha condotto ad un disavanzo di bilancio della ASL di 60 milioni di euro, peraltro rilevato anche dalla Corte dei conti.

Non disconosce certamente il livello qualitativo della sanità toscana, ma deve ribadire quanto già esposto durante i lavori della predetta Commissione d'inchiesta in ordine allo specifico caso della ASL di Massa e Carrara. Di esso si è occupata anche la procura della Repubblica interessata dallo stesso Rossi e al proposito emerge chiaramente la posizione del direttore amministrativo, il quale ha confessato di aver intascato assegni circolari per circa 3 milioni di euro, commettendo così un chiaro peculato. Tutte queste circostanze furono sostanzialmente occultate dall'allora assessore Rossi perché questi intendeva presentarsi come candidato presidente della Giunta regionale. Molto più funzionale a tale disegno sarebbe stato (ed è effettivamente stato) far emergere questa situazione soltanto nell'anno successivo, ad elezioni amministrative concluse. A suo avviso, però, il « buco » di bilancio – che oggi si può quantificare in 300 milioni di euro – poteva già essere messo in evidenza sin dagli inizi del 2009. Per questo risulta anomala la rimozione del direttore generale Delvino, rispetto alla quale si rivelano significative le considerazioni del giudice del lavoro Lama il quale, in un primo tempo, lo ha reintegrato.

Ribadito che tutte le sue affermazioni sono sostenute e documentate da ampi riscontri contabili e amministrativi, rimarca di aver svolto una critica politica a quella specifica gestione sanitaria. È quindi sorpreso dell'iniziativa giudiziaria del presidente Rossi che, invece, lo do-

vrebbe ringraziare per aver fatto luce su aspetti opachi. Grazie a tali iniziative di denuncia e critica politica, ad esempio, la Regione ha risparmiato sul prezzo di acquisto del terreno da bonificare cui poc'anzi ha fatto riferimento. Che tutto l'argomento meriti ulteriore approfondimento è attestato anche da una dichiarazione a stampa, che ha allegato alla sua memoria, dell'on. Leoluca Orlando che paventa infiltrazioni mafiose nell'area degli appalti in Toscana, le cui procedure, a suo avviso, spesso risultano illegittime.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, nel ringraziare il collega Barani dell'ampia esposizione, osserva che il merito specifico del contendere tra lui e il presidente Rossi non riguarda la Giunta per le autorizzazioni, dovendosi questa limitare a verificare la sussistenza del nesso funzionale. Da questo punto di vista, lo ritiene esistente giacché fin dal 2008 il deputato Barani si interessa della vicenda in Parlamento.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) domanda chi difenda Rossi, se l'avvocatura regionale o un avvocato del libero foro. Chiede inoltre se in giudizio sia stata già eccepita l'insindacabilità.

Francesco Paolo SISTO (PdL) domanda che lavoro egli faccia.

Armando DIONISI (UdCpTP) domanda se vi siano atti parlamentari specifici progressi rispetto alle dichiarazioni a stampa.

Vincenzo D'ANNA (PT) gli domanda se sappia che – in realtà – il *deficit* regionale sanitario toscano sarebbe pari a 800 milioni e se condivida il giudizio per cui per ripianare questi debiti occorra tutto sommato accentrare la gestione sanitaria in sede statale.

Marilena SAMPERI (PD) gli domanda se vi siano specifici passaggi del dibattito in Commissione d'inchiesta (e, in particolare, in sede di audizione dell'allora assessore Rossi) nei quali egli abbia soste-

nuto che Rossi avrebbe reso false dichiarazioni in sede ufficiale per procedere ad assunzioni clientelari e che il commissariamento della ASL da lui disposto fosse motivato, non dalla necessità di rimediare al disavanzo, bensì da quella di gestire più direttamente un giro opaco di subappalti. A parte le considerazioni di contesto, è infatti di questi specifici addebiti, mossi sulla stampa dal collega Barani al presidente Rossi, di cui quest'ultimo si duole.

Lucio BARANI (PdL), rispondendo ai colleghi Dionisi e Samperi, precisa che i contenuti delle sue dichiarazioni alla stampa si ritrovano in atti di sindacato ispettivo o agli atti della Commissione d'inchiesta. Egli ha sempre inteso criticare e contestare il sistema di gestione della ASL e non ha mai fatto il nome di Enrico Rossi, altrimenti avrebbe indirizzato sul piano personale quella che ha sempre inteso come una battaglia politica e di servizio al suo territorio. In proposito, rammenta di essere stato sindaco di Aulla per molti anni e di aver fatto parte della Conferenza dei sindaci che esprimeva pareri anche sulla materia sanitaria. Al collega Sisto risponde di essere un medico, dipendente della ASL n. 1 di Massa e Carrara dal 1989 e di essersi occupato in passato di igiene e medicina legale. Concorda con l'osservazione del collega D'Anna e precisa che anzi il disavanzo sanitario della Regione Toscana attualmente ammonta a un miliardo di euro. Da ultimo, al collega Paolini risponde che non risultano agli atti della Giunta regionale delibere di conferimento di mandato ad avvocati per conto della Regione, sicché deduce che lo studio che difende Rossi lo faccia per il Rossi medesimo a titolo privato. In giudizio ha certamente eccepito l'insindacabilità anche per tentare di sottrarsi a questa e ad altre azioni civili che sono state contro di lui intentate a motivo della sua attività parlamentare.

Dopo che Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), a proposito dell'ultima considerazione che ha ascoltato, gli ha domandato se egli si senta intimidito dalle azioni risarcitorie contro di lui intentate in ragione della sua attività parlamentare, Lucio BARANI (PdL) conferma di sentirsi indebitamente attaccato per la sua incessante attività di denuncia politico-parlamentare in ambito sanitario.

*(Il deputato Barani si allontana dall'aula)*

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, considerata anche la necessità di consultare la documentazione depositata dal collega Barani, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI NEI CONFRONTI DELLA DEPUTATA CATIA POLIDORI (DOC. IV, N. 17)**

*(Esame e conclusione).*

Marilena SAMPERI (PD), *relatrice*, espone che si tratta di una domanda di acquisizione dei tabulati nel contesto di un'indagine su minacce e insulti telefonici nei confronti della deputata Polidori. Costata che i precedenti sono tutti nel senso della concessione: menziona, per esempio, i casi dei colleghi Teodoro Buontempo e Lorenzo Diana nella XIV legislatura, e degli onn. Granata, Bocchino e della stessa Polidori nella legislatura corrente. Propone quindi che la Giunta deliberi per la concessione.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta della relatrice, conferendole l'incarico di predisporre il documento scritto per l'Assemblea.

**La seduta termina alle 11.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 15/2012: Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012. C. 5049  
 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 11

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 21 marzo 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.*

##### La seduta comincia alle 17.45.

**DL 15/2012: Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012.**  
**C. 5049 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FONTANELLI (PD), *relatore*, nell'illustrare il provvedimento, ricorda che il decreto-legge n. 15 del 2012 anticipa i termini per la presentazione delle candidature relative alle elezioni amministrative previste per il 6 e 7 maggio prossimi, al fine di evitare che essi cadano in coincidenza con le festività pasquali.

L'intervento non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi — come precisa la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione presentato al Senato dal Governo — determina un risparmio perché permette di evitare di

corrispondere compensi per prestazioni di lavoro straordinario festivo come sarebbe necessario in caso di apertura degli uffici comunali nei giorni di Pasqua e di lunedì dell'Angelo.

Ricorda che il provvedimento è stato già esaminato e approvato senza modificazioni dal Senato.

Fa presente che, complessivamente, nel 2012, sono interessati al rinnovo dei consigli comunali 1.017 comuni, di cui 777 delle regioni a statuto ordinario, e 240 delle Regioni a statuto speciale. Il 6 e 7 maggio si voterà in tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario e in quelli di Friuli-Venezia Giulia (26 comuni) e Sicilia (146 comuni); mentre nelle restanti regioni a statuto speciale (64 comuni in Sardegna, 3 in Trentino-Alto Adige e 1 in Valle d'Aosta) si voterà in date successive.

Come noto non si andrà invece al voto nelle province i cui organi vengono in scadenza quest'anno in quanto l'articolo 23, commi da 14 a 21, del decreto-legge n. 20 del 2011 ha trasformato i consigli provinciali in organi elettivi di secondo grado.

Illustrando più in dettaglio il testo, rileva che l'articolo 1 modifica i termini per la presentazione delle liste dei candidati per le prossime elezioni comunali, disponendo quindi una deroga agli articoli 28, 8° comma, 32, 8° comma, e 33, 3°

comma, del testo unico elettorale comunale del 1960 (Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960), i quali prevedono per la presentazione delle candidature per le elezioni comunali l'arco temporale che va dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente le votazioni.

Poiché le prossime elezioni amministrative sono state fissate – come detto – al 6 e 7 maggio, con eventuale ballottaggio il 20 e 21 maggio, i termini di presentazione delle candidature sarebbero coincisi con il 6 aprile (Venerdì Santo) e il 7 aprile (Vigilia della Pasqua). Inoltre, le commissioni circondariali si sarebbero dovute riunire per deliberare entro il giorno di Pasqua, in base agli articoli 30 e 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Per evitare la coincidenza con queste festività, i termini per la presentazione delle liste sono stati anticipati al 34° e 33° giorno precedente le elezioni, ossia al 2 e 3 aprile 2012. Conseguentemente è stato anche anticipato (al 4 aprile) il termine entro il quale le commissioni circondariali dovranno completare la verifica delle medesime liste.

Le commissioni circondariali, una volta verificate le liste, qualora riscontrino incongruenze o errori sanabili possono richiedere ai presentatori di fornire nuovi documenti o integrare quelli presentati. Ai sensi dell'articolo 33, 3° comma, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, le commissioni si riuniscono il 26° giorno antecedente le elezioni per udire i delegati di lista e deliberano seduta stante. In questa occasione tale termine sarebbe caduto martedì 10 aprile e i rappresentanti di lista avrebbero avuto quindi a disposizione un giorno festivo (9 aprile Lunedì dell'Angelo) per poter presentare le proprie controdeduzioni o i nuovi documenti richiesti. Anche questo secondo termine è stato anticipato di 4 giorni dall'articolo in esame: dal 26° al 30° giorno antecedente le elezioni e verrà a cadere il 6 aprile.

In sostanza, l'anticipazione dei termini sopra descritta consente lo svolgimento

della fase della presentazione delle candidature nella settimana (lavorativa) precedente le festività pasquali.

Lo stesso risultato si sarebbe ottenuto con la posticipazione dei termini, ma tale soluzione è stata – giustamente – scartata per non determinare una compressione dei tempi di svolgimento della campagna elettorale, come chiarito dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame del provvedimento nella Commissione affari costituzionali del Senato.

Rileva, inoltre, che i nuovi termini risultano più congrui con quelli stabiliti per l'allestimento degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, atteso infatti che la individuazione, da parte delle giunte, degli speciali spazi da destinare in ogni comune all'affissione degli stampati elettorali avviene tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni (ai sensi dell'articolo 2, della legge n. 212 del 1956).

L'articolo 2 prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ossia il 27 febbraio 2012.

Sottolinea, in definitiva, che si tratta di un provvedimento ragionevole e per il quale sussistono certamente i presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO osserva che la scelta di utilizzare lo strumento del decreto-legge per anticipare i termini per la presentazione delle liste non pone problemi rispetto ai limiti stabiliti dalla legge n. 400 del 1988, là dove richiama i vincoli di cui all'articolo 72, ultimo comma, della Costituzione, perché il provvedimento interviene nella « legislazione elettorale di contorno » e non sulla materia elettorale propriamente detta, ossia quella della trasformazione dei voti in seggi. Sottolinea inoltre che l'intervento ha carattere eccezionale, valendo soltanto per le elezioni amministrative di quest'anno.

Mario TASSONE (UdCpTP), rileva, sul merito del provvedimento, che da parte del suo gruppo non vi sono motivi di contrarietà, fermo restando che il Governo

avrebbe potuto accorgersi del problema prima e fissare le elezioni ad una data diversa da quella del 6 e 7 maggio. Prende atto comunque con soddisfazione del fatto che si vogliono preservare le festività religiose e rileva, infine, che si tratterà forse del primo decreto-legge di questo Governo sul quale non sarà posta la fiducia.

Pierguido VANALLI (LNP) si associa a quanto evidenziato dal collega Tassone in merito al fatto che il Governo poteva pensarci meglio quando ha fissato la data per lo svolgimento delle elezioni. Si chiede inoltre se, trattandosi di una questione di carattere religioso, nella prossima occasione si dovrà tenere conto anche del calendario di tutte le altre religioni.

Rileva comunque che sull'oggetto del provvedimento da parte del suo gruppo non vi è nulla da eccepire.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 10 di domani e che, previo esame degli eventuali emendamenti e dei pareri del Comitato per la legislazione e della Commissione bilancio, si procederà, nella stessa giornata di domani, al conferimento del mandato al relatore, atteso che l'inizio della discussione in Assemblea è fissato per lunedì prossimo, 26 marzo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.	
Audizione di Eugenia Tymoshenko sulla situazione dei diritti umani in Ucraina ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	14
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011. C. 5018 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	15
INTERROGAZIONI:	
5-06305 Nirenstein: Sulla politica nucleare iraniana.	
5-06435 Tempestini: Sulla politica nucleare iraniana .....	17
5-06432 Tempestini: Sui recenti sviluppi della situazione in Siria .....	18
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432 Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla Commissione VII) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	19
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	19
AVVERTENZA .....	19

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

##### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 marzo 2012. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

**La seduta comincia alle 14.30.**

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

**Audizione di Eugenia Tymoshenko sulla situazione dei diritti umani in Ucraina.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Furio COLOMBO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi brevemente l'audizione.

Eugenia TYMOSHENKO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Furio COLOMBO, *presidente*, Enrico PIANETTA (PdL), Francesco TEMPESTINI (PD), Gennaro MARGIERI (PdL), Luca VOLONTÈ (UdCpTP), Renato FARINA (PdL), Ferdinando ADORNATO (UdCpTP) e Gianni VERNETTI (Misto-ApI).

Eugenia TYMOSHENKO, risponde ai quesiti e fornisce ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, svolge ulteriori considerazioni e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 21 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.*

**La seduta comincia alle 17.45.**

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le**

**evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011.**

**C. 5018 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, rileva che il Protocollo in esame, composto di sette articoli, mira all'aggiornamento del testo vigente della Convenzione tra Italia e Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata il 29 gennaio 1977 e ratificata dall'Italia con la legge n. 575 del 1978.

In particolare, l'articolo I del Protocollo sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 2 del vigente testo della Convenzione, onde attualizzare il novero delle imposte cui la Convenzione va applicata, che nel nuovo testo saranno, per l'Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP, che ovviamente non era compresa nel testo della Convenzione originaria), ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

L'articolo II modifica il paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione originaria, al duplice scopo di fornire una più puntuale definizione, anche in base al diritto internazionale, dei diritti sovrani sia dell'Italia che di Singapore, sulla zona economica esclusiva situata al di fuori del mare territoriale, nonché di aggiornare la denominazione dell'autorità italiana competente, che è ora il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo III aggiorna talune disposizioni dell'articolo 5, prevedendo un'estensione da sei a dodici mesi del tempo necessario per acquisire il requisito di « stabile organizzazione » relativamente ai cantieri di costruzione, montaggio o installazione, in conformità agli standard

dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

L'articolo IV del Protocollo procede alla sostituzione del paragrafo 2 dell'articolo 22 della Convenzione originaria, che riguarda la metodologia per evitare le doppie imposizioni, eliminando il meccanismo che riconosce il credito d'imposta anche per imposte non pagate relativamente a canoni, dividendi e interessi (cosiddette *matching credit*). La disposizione relativa a tale eliminazione avrà effetto per ciascun periodo d'imposta che inizia dopo un anno dalla data di entrata in vigore del Protocollo.

L'articolo V del Protocollo procede alla sostituzione integrale dell'articolo 25 della Convenzione originaria: la nuova formulazione, in sostanza, mira a rendere più penetrante l'azione di raccolta delle informazioni in campo fiscale, prevedendo che lo Stato contraente oggetto di una richiesta utilizzi i poteri a sua disposizione anche qualora le informazioni in questione non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni, e si esplicita anzi che tale ultima eventualità non possa essere invocata per rifiutare di fornire quelle informazioni.

In particolare, poi, la nuova formulazione riduce la portata del cosiddetto segreto bancario, stabilendo che lo Stato richiesto non potrà rifiutare di fornire le informazioni con la sola motivazione che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria o da un mandatario operante in qualità di agente o fiduciario.

Segnala che – secondo i dati forniti dall'ICE – il nostro Paese, con 1.412,2 milioni di euro, si posiziona al quinto posto tra gli Stati dell'Unione Europea fornitori di Singapore (dopo Germania, Francia, Regno Unito e Olanda) ed al dodicesimo posto, con 231,4 milioni di euro, per le importazioni.

Rileva che Singapore ha annunciato l'adeguamento ai parametri OCSE in termini di trasparenza e scambio di informazioni fiscali, stipulando a tal fine i dodici accordi bilaterali in materia di

doppia tassazione (soglia minima prevista dai parametri OCSE). L'accordo di modifica della Convenzione del 1977 costituisce pertanto un importante strumento per superare la questione dell'inserimento di Singapore nella *black list* italiana.

Osserva che l'imprenditoria italiana locale è estremamente interessata ad una aggiornata valutazione di Singapore, secondo i nostri più recenti criteri, che faciliti ed assicuri certezza al quadro generale delle loro attività. Ricorda che fino ad oggi l'inserimento di Singapore nella *black list* italiana ha comportato per le imprese italiane che operano in quella sede il cosiddetto obbligo di interpello, mediante il quale si dimostra che l'attività posta in essere dalla filiale a Singapore consiste in una effettiva attività produttiva o commerciale e non costituisca la copertura per finalità di evasione fiscale, con conseguente aggravio burocratico che si traduce in costi aggiuntivi.

Il sottosegretario Marta DASSÙ ringrazia in primo luogo il relatore per avere illustrato in maniera efficace l'importanza del Protocollo in esame, siglato dopo che Singapore si è adeguato agli standard OCSE in tema di fiscalità.

Sottolinea che il Protocollo, e la conseguente rimozione di Singapore dalla lista dei Paesi a fiscalità privilegiata, favorirà gli investimenti in Italia dei due fondi sovrani di Singapore, le relazioni economiche tra i due Paesi e più in generale la ripresa della crescita.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18.**

**INTERROGAZIONI**

Mercoledì 21 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

**La seduta comincia alle 18.**

**5-06305 Nirenstein: Sulla politica nucleare iraniana.**

**5-06435 Tempestini: Sulla politica nucleare iraniana.**

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde alle interrogazioni in titolo sottolineando che l'Iran, avendo conseguito il risultato del 20 per cento nel programma di arricchimento dell'uranio, rappresenta una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale nel quadro di un contesto geopolitico assai delicato. Il Governo conferma il pieno sostegno alle attività dell'AIEA, volte ad accertare il rispetto da parte iraniana degli obblighi derivanti dall'adesione al Trattato di Non Proliferazione Nucleare e dall'Accordo sulle Salvaguardie. Esistono visioni disomogenee circa gli obiettivi perseguiti dal regime di Teheran: se cioè intenda conseguire una posizione influente senza davvero realizzare l'ordigno nucleare, come nel caso di Taiwan, o se invece tale intenzione sussista davvero, come invece ritiene Israele. Circa le sanzioni, sottolinea che l'approccio seguito dall'Italia si riassume nella formula del doppio binario, sanzionatorio e negoziale. In coerenza con tale approccio, il nostro sforzo ha comportato l'inserimento dell'Italia nella lista degli undici Paesi che hanno registrato la maggior riduzione delle importazioni di greggio dall'Iran, come riconosciuto dal Segretario di Stato Clinton. Gli undici paesi sono Germania, Belgio, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Po-

lonia e Repubblica ceca. In totale sono 23 i paesi che acquistano petrolio iraniano, tra questi India, Cina e Corea del Sud.

Evidenzia che gli Stati Uniti guardano con grande interesse all'impatto delle sanzioni approvate dall'Unione europea. Anche per questo il nostro Paese assicura pieno sostegno al lavoro svolto dall'Alto Rappresentante Ashton per la ripresa del negoziato. Sottolinea che lo sforzo compiuto dal nostro Paese ha necessariamente comportato un ripensamento delle nostre fonti di approvvigionamento energetico al fine di assicurare la necessaria sicurezza.

Quanto all'efficacia delle sanzioni, aspetto particolarmente evidenziato nell'interrogazione n. 5-06435, rileva che le opinioni ufficiali convergono nel considerare tale strumento assai valido alla luce della crescente tensione registrata nel dibattito interno iraniano e dell'iniziativa del capo negoziatore iraniano per un ritorno al tavolo negoziale. Esprime perplessità quanto alla fattibilità di una iniziativa politica relativa ad un piano regionale: occorre considerare che in questa fase la capacità di influenza degli Stati Uniti e dell'Unione europea nella regione è diminuita rispetto al passato, a fronte di una crescita di ruolo di nuovi attori a partire dall'Arabia Saudita, che ha stretto un'alleanza *de facto* con Israele finalizzata al contenimento dell'Iran.

In questo scenario l'Italia dà priorità alla coerenza della propria azione, nel quadro delle iniziative europee, nella consapevolezza che la questione iraniana è cruciale per la nostra sicurezza, malgrado l'opinione pubblica sembri non cogliere questa centralità. Segnala che il Governo italiano opera anche affinché l'Unione europea destini maggiori fondi alle politiche per il Mediterraneo e richiama la difficoltà di conseguire obiettivi significativi nell'anno delle elezioni statunitensi e del ricambio di *leadership* in Cina.

Francesco TEMPESTINI (PD) si dichiara soddisfatto dalla risposta illustrata dal sottosegretario, ritenendo che la questione delle sanzioni nei confronti dell'Iran dovrebbe inserirsi in un contesto più ge-

nerale cui rivolgere una riflessione approfondita. Non ritiene che si possa muovere alcun rilievo alla linea seguita dall'Unione europea e dall'Italia, tuttavia occorre guardare ad alcuni fattori che rischiano di depotenziare lo sforzo in atto, come ad esempio il ruolo giocato dall'India. Richiama quindi le recenti dichiarazioni di Henry Kissinger sulla possibilità di instaurare un dialogo con Teheran sulle diverse questioni che interessano la regione, pur comprendendo la difficoltà di avviare una simile iniziativa politica. Osserva che l'operato della comunità internazionale rivela scarsa efficacia e visione strategica, come dimostra lo stallo del processo di pace in Medio Oriente. Ritiene tuttavia che non si debba porre fine allo sforzo di cercare e fare leva su ogni elemento di novità in un contesto che appare chiuso ad ogni progresso.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) si dichiara a sua volta soddisfatta dalla risposta del sottosegretario Dassù, sottolineando che l'interrogazione di cui è prima firmataria si focalizza, a differenza di quella presentata dall'onorevole Tempestini e da altri colleghi, essenzialmente sulla questione delle sanzioni, senza chiamare in causa altre tematiche. Ritiene che il riconoscimento da parte di Hillary Clinton rappresenti un elemento rassicurante nell'attuale contesto. Annuncia l'avvio di un'iniziativa da parte europea sul sistema SWIFT di validazione delle transazioni internazionali, affinché le banche iraniane colpite da sanzioni incorrano in un sistema di controllo caso per caso che ne penalizzi ulteriormente le attività. Esprime perplessità sull'efficacia delle sanzioni ai fini di un cambio di regime a Teheran, ritenendo che il presidente Obama insista sullo strumento sanzionatorio per non affrontare iniziative più impegnative e miri essenzialmente a fermare la realizzazione della bomba nucleare. A suo avviso, le sanzioni sono utili ad intimidire la *leadership* di Achmadinejad che non ha mai cessato di dichiarare di volere proseguire con le proprie attività sul terreno nucleare. In conclusione, fa presente che è

dovere del Parlamento mantenere viva l'attenzione dell'opinione pubblica su quella che a buon diritto può essere considerata la maggiore crisi del nostro dopoguerra.

**5-06432 Tempestini: Sui recenti sviluppi della situazione in Siria.**

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo sottolineando in primo luogo il fatto che siamo in presenza di una reale tragedia umanitaria nel Paese e che fonti diverse, a cominciare dalla Nazioni Unite, stimano il numero dei morti sinora in circa 8.000.

In relazione alle risposte da dare a tale crisi, evidenzia il problema posto dalla fragilità della attuale situazione internazionale e dalle perplessità suscitate dai fatti accaduti lo scorso anno in Libia. In particolare, ritiene che la Cina consideri un pericoloso precedente il fatto che la risoluzione ONU istitutiva della «*no fly zone*» in quel Paese abbia avuto come conseguenza ultima un intervento militare per conseguire un cambiamento di regime. Nello stesso tempo rileva che la Cina si sta dimostrando un attore responsabile sulla scena internazionale, interessato a risolvere l'emergenza umanitaria siriana.

A suo avviso la Russia appare intenzionata a mantenere al potere l'attuale regime siriano, fondamentale alleato nello scenario mediorientale, anche a costo di sacrificare la *leadership* personale del Presidente Assad.

Sottolinea l'importanza dell'odierno *Presidential Statement* del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che riprende il piano in sei punti redatto dall'Inviato speciale di quell'organizzazione e della Lega Araba, Kofi Annan, e respinto dal Governo siriano, giudicandolo un passo decisivo per una Risoluzione dell'ONU che imponga quantomeno la cessazione delle violenze e una pausa umanitaria.

Ricorda che l'Italia guarda con fiducia alla prossima riunione, prevista per il 1° aprile ad Istanbul del Gruppo Amici del popolo siriano ed evidenzia l'importanza

dello stanziamento da parte del nostro Paese, nonostante la drammatica carenza di risorse del settore della cooperazione, di tre milioni di euro per assicurare interventi umanitari di urgenza in Siria non appena lo renderà possibile la situazione sul terreno.

Conclude riportando la recentissima dichiarazione del Ministro Terzi di appoggio ai contenuti del *Presidential Statement* del Consiglio di sicurezza.

Francesco TEMPESTINI (PD), replicando, ringrazia per la precisione e l'esaudività il rappresentante del Governo esprimendo l'auspicio che si apra uno spiraglio per un intervento umanitario in Siria pur non nascondendosi le numerose difficoltà che esso implicherebbe. Ritiene che la principale preoccupazione, condivisa da Parlamento e Governo, sia quella di evitare una guerra civile. Occorre a suo avviso fornire garanzie ai settori della popolazione siriana che sinora hanno appoggiato Assad che non subiranno rappresaglie dopo l'eventuale ed auspicata sua uscita di scena. Conclude evidenziando la nota positiva rappresentata dall'odierna presa di posizione del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 18.35.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 21 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.*

**La seduta comincia alle 18.35.**

**Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.**

**Nuovo testo C. 4432 Governo, approvato dal Senato, ed abb.**

(Parere alla Commissione VII).

*(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2011.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, ricorda che il 16 febbraio scorso è stata svolta l'audizione informale di rappresentanti dell'UNIDROIT per acquisire elementi informativi circa il provvedimento in esame.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni sul nuovo testo in esame (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 18.40.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.40 alle 18.45.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### RISOLUZIONI

7-00671 Verneti: Sulla violazione dei diritti umani dei popoli della Papua Occidentale.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. (Nuovo testo C. 4432 Governo, approvato dal Senato, ed abb.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4432, approvata dal Senato, e abb., recante « Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico »;

richiamate in particolare la Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970 e ratificata dall'Italia con legge 30 ottobre 1975, n. 873, nonché la Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata con legge 7 giugno 1999, n. 213, e depositata in Italia, nonché le vigenti norme di diritto comunitario;

riconoscendo la necessità di regolare la materia preservando l'interesse alla promozione della cultura attraverso lo scambio di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale tra i Paesi, anche se non firmatari della citata Convenzione dell'UNIDROIT, temperando opportunamente la tutela di tale interesse pubblico con quella del diritto di proprietà, garantito dalla Costituzione;

nell'intento di promuovere, nelle relazioni bilaterali con Paesi interessati allo

scambio di opere d'arte e conformemente alla Convenzione UNESCO, buone prassi che comportino il prestito di soli beni per i quali siano accertate la provenienza e la proprietà, prevenendo così l'insorgere di contenzioso tra gli Stati;

sottolineata l'esigenza di assicurare che la normativa nazionale non pregiudichi l'attuazione della citata Convenzione e che, pertanto, la garanzia di restituzione, di cui al comma 1 dell'articolo 1, sia inefficace qualora in conflitto con le disposizioni di detta Convenzione;

premesso che, considerato che la tutela accordata dalla Convenzione UNIDROIT rende superfluo il ricorso allo strumento della garanzia di restituzione nelle relazioni tra Paesi firmatari, il rilascio della garanzia di restituzione non può che avvenire nei confronti di Paesi che non siano firmatari della Convenzione e a condizioni di reciprocità;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

all'articolo 1, comma 1, sostituire la parola « straniera » con le seguenti: « di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata con legge 7 giugno 1999, n. 213 »;

all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: « dell'esposizione » con le seguenti: « della permanenza in Italia »;

all'articolo 1, comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: « Il rilascio della garanzia di restituzione non pregiudica l'applicazione della citata Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno

1995, ratificata con legge 7 giugno 1999, n. 213 »;

all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), aggiungere infine le seguenti parole: « previa verifica del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e dichiarazione dei prestatori che attestino che fino a quel momento non sia stato fatto valere un titolo di proprietà sul bene o sui beni oggetto della garanzia di restituzione.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

---

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Sull'attuazione del programma d'armamento *Joint Strike Fighter*.

Seguito dell'audizione dell'amministratore delegato di Alenia Aermacchi, Ing. Giuseppe Giordo .....

22

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 21 marzo 2012.*

**Sull'attuazione del programma d'armamento  
*Joint Strike Fighter*.**

**Seguito dell'audizione dell'amministratore delegato  
di Alenia Aermacchi, Ing. Giuseppe Giordo.**

L'audizione informale è stata svolta  
dalle 13.30 alle 15.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).

Audizione del Presidente del CNEL, Antonio Marzano (*Svolgimento e conclusione*) ..... 23

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 21 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO, indi del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

#### La seduta comincia alle 12.35.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).

Audizione del Presidente del CNEL,  
Antonio Marzano.

(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Antonio MARZANO, *Presidente del CNEL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), Renato CAMBURSANO (Misto) e Lino DUILIO (PD), ai quali replica Antonio MARZANO, *Presidente del CNEL*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Presidente Antonio Marzano per il significativo contributo fornito all'indagine conoscitiva. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 13.35.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	24
ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori .....	24
Sui lavori della Commissione .....	25
Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti. Atto n. 436 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .	25
Schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei. Atto n. 437 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	25
SEDE REFERENTE:	
Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base</i> ) .....	26
ALLEGATO 1 ( <i>Testo unificato elaborato dal comitato ristretto, adottato come testo base dalla Commissione</i> ) .....	30
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti (atto n. 436) e dello schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei (atto n. 437) .....	29

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.30.

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 marzo 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca professore Marco Rossi Doria.

**La seduta comincia alle 18.20.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, presidente, propone di passare immediatamente all'esame degli

atti del Governo e, indi, all'esame in sede referente delle proposte di legge C. 953 Aprea e abbinate.

La Commissione concorda.

#### Sui lavori della Commissione.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) stigmatizza il ritardo nell'inizio dei lavori della Commissione, rispetto all'orario di convocazione della seduta, nonché il fatto che si proceda all'esame prima di sentire i soggetti chiamati in audizione. Considerato, poi, che il testo delle proposte di legge C. 953 Aprea e abbinate presenta modifiche sostanziali, chiede un tempo congruo per esaminarlo, chiedendo altresì di interrompere la prassi delle riunioni informali.

Manuela GHIZZONI (PD) ritiene che sia comunque corretto avviare la discussione sugli atti del Governo, anche sulla base di quanto riferito dai soggetti già auditi, considerato che obiettivo condiviso è ascoltare il parere di tutti i soggetti interessati all'attuazione dei provvedimenti in esame.

**Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti.**

**Atto n. 436.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 7 marzo 2012.

Walter TOCCI (PD) considera, con riguardo alla definizione dei LEP per il diritto allo studio, come gli indicatori non siano ben definiti nella loro complessità, rischiando di produrre un aumento delle tasse regionali che potrebbe influire in modo ulteriormente negativo sull'attuale

crollo delle immatricolazioni di studenti alle università.

Giovanni Battista BACHELET (PD) chiede al Governo i dati relativi al numero degli studenti aventi diritto a borse di studio, con riguardo al fatto se tale numero diminuirà o meno in conseguenza dell'attuazione dei provvedimenti in esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei.**

**Atto n. 437.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 7 marzo 2012.

Walter TOCCI (PD) considera lo schema di decreto legislativo recato dall'atto n. 437 come la legge di estinzione definitiva dell'università, poiché la norma relativa al blocco del *turn over* diventa permanente. Ricordando come il parametro del rapporto tra studenti e professori è utilizzato nell'ambito della programmazione del personale della scuola, osserva come sia una decisione irresponsabile quella di portare a estinzione i professori universitari, in una dinamica aggravata dai fattori della riduzione progressiva del Fondo di finanziamento ordinario, dalla scadenza nel 2014 delle norme sulle limitazione degli stipendi e dall'aumento delle tasse universitarie. Considera, in particolare, come non si possa giudicare virtuosa una università sulla base del parametro esterno dei trasferimenti finanziari da parte dello Stato. Osserva come il Governo in carica, pure essendo un Governo tec-

nico, abbia costretto le università ad aumentare le tasse a carico degli studenti, anche per reperire i finanziamenti necessari al reclutamento dei docenti, rischiando di apportare delle lacerazioni interne al tessuto civile dell'istituzione universitaria, nella contrapposizione di interessi tra studenti e docenti che si viene così a determinare.

Salvatore VASSALLO (PD) chiede, innanzitutto, conferma al Governo in merito al blocco del *turn over* del 50 per cento fino al termine del 2012. Con riguardo alle previsioni dell'articolo 7 dello schema in esame, considera che si potrebbe probabilmente individuare un indicatore più semplice. Riferisce, quindi, che secondo i dati di un ateneo virtuoso quale quello di Bologna, applicando i parametri indicati sarebbe consentito un ricambio di personale di solo il 53 per cento rispetto alle cessazioni, e ciò non fa ben sperare per le altre università molto meno virtuose.

Giovanni Battista BACHELET (PD) chiede al Governo quanti saranno a fine dell'anno accademico i professori a tempo indeterminato in servizio nelle università, considerando che l'anno prossimo potrebbero esserci molti pensionamenti che favorirebbero un *turn over* più elevato.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, rispondendo all'onorevole Zazzera, ritiene che l'esame degli atti del Governo prima di procedere ad ulteriori audizioni non comprometta il dibattito sui provvedimenti, poiché sono già stati auditi dalla Commissione i soggetti istituzionali più autorevoli. Rassicura, quindi, che vi è stata un'ampia interlocuzione con il Governo sul provvedimento in esame, riservandosi di rispondere alle richieste dei gruppi nella proposta di parere che presenterà.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 21 marzo 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA indi del vicepresidente Paola FRASSINETTI – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca professore Marco Rossi Doria.*

**La seduta comincia alle 19.10.**

**Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti.**

**C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 febbraio 2012.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, illustra il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato 1*). Ricorda, a tale proposito, che il testo è stato condiviso da tutti i gruppi parlamentari presenti in Commissione, ad eccezione del gruppo Italia dei valori, che non ha partecipato alle ultime sedute del Comitato ristretto.

Maria COSCIA (PD), pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato ristretto nell'elaborazione di un testo contenente cambiamenti sostanziali, chiede, tuttavia, che sia concesso tempo ulteriore al fine di procedere ad un rapido esame del testo proposto.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda che la procedura prevista dal Regolamento prevede che il Comitato ristretto elabori il nuovo testo ai fini dell'adozione dello stesso in sede referente, potendo ulteriori modifiche essere poi apportate in sede emendativa. Propone, pertanto, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle 10 di domani.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce il suo disappunto per la calendarizzazione in sede referente del provvedimento in esame, che definisce irrituale. Rileva, infatti, la necessità che, avendo il testo subito modifiche sostanziali rispetto a quello precedentemente elaborato dal Comitato ristretto, siano effettuati gli opportuni approfondimenti, anche tramite un confronto con i rappresentanti del mondo della scuola, che sono stati auditi con riferimento ad un testo profondamente diverso. Stigmatizza, pertanto, la procedura seguita in tale circostanza, che ha determinato, a suo avviso, una violazione delle regole istituzionali, con una conseguente forzatura inaccettabile. Ritiene opportuno, a tal fine, procedere nuovamente all'audizione dei rappresentanti del mondo della scuola, evidenziando che una riforma così importante sull'autonomia scolastica non possa essere elaborata in un tempo così ristretto.

Maria COSCIA (PD) non concorda con la richiesta di fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti alle 10 di domani, richiedendo un tempo maggiore.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ricorda che in sede di Ufficio di presidenza, a maggioranza, si è decisa la calendarizzazione alle 18 di oggi dell'esame in sede referente del provvedimento, ai fini dell'adozione del testo base. Rileva che, nella medesima sede, è stato stabilito che, es-

sendo necessario inviare il testo alle altre Commissioni per i pareri, nella seduta di domani dovrebbe aver quindi luogo il seguito dell'esame del provvedimento, con l'esame delle relative proposte emendative.

Maria COSCIA (PD) ribadisce la sua richiesta di ulteriore tempo al fine di svolgere gli approfondimenti necessari.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, rileva che i tre esponenti del Partito democratico presenti in sede di Comitato ristretto, alla luce delle esigenze da essi stessi sollevate, hanno profondamente modificato il testo da lei proposto.

Emilia GRAZIA DE BIASI (PD) concorda con la richiesta presentata dall'onorevole Coscia di concessione di tempo ulteriore per gli opportuni approfondimenti.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda di aver accettato tutte le modifiche proposte dalle colleghe del Partito democratico in sede di Comitato ristretto.

Maria COSCIA (PD), ricordando che l'onorevole Ghizzoni, in sede di Ufficio di presidenza, ha rilevato la necessità del rispetto di regole istituzionali, ribadisce l'esigenza della concessione di un tempo ulteriore per la presentazione degli emendamenti.

Maria Letizia DE TORRE (PD), osserva che sarebbe opportuno chiedersi se il testo proposto come testo base possa contribuire alla realizzazione di una reale forma di autogoverno delle istituzioni scolastiche. Ritiene, in proposito, che il testo in questione rappresenti un modesto passo verso la realizzazione dell'autonomia scolastica e, pur riconoscendo la necessità che il provvedimento in esame sia approvato prima che la presidente Aprea decada

dalla carica di deputato, ribadisce la necessità della fissazione di un termine ulteriore per la presentazione degli emendamenti.

Alessandra SIRAGUSA (PD) propone di posticipare la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti.

Emerenzio BARBIERI (PdL) non concorda con la richiesta testè avanzata dall'onorevole Siragusa.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) osserva che il testo proposto dal Comitato ristretto come testo base non è immodificabile. Ricorda, inoltre, che tre rappresentanti del gruppo del PD, facendosi portavoce del resto del gruppo, hanno concordato e condiviso le modifiche da apportare al testo, mentre il collega Zazzera ha autonomamente deciso di non partecipare ai lavori del Comitato ristretto.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) sottolinea che i deputati presenti in Comitato ristretto devono interloquire con gli altri colleghi del gruppo al quale appartengono.

Giovanni Battista BACHELET (PD), pur riconoscendo la reale apertura della presidente Aprea nei confronti delle modifiche proposte dal suo gruppo, osserva che il testo di cui si propone l'adozione come testo base è completamente diverso da quello che era stato precedentemente adottato in Comitato ristretto. Per tali ragioni, nel chiedere la concessione di un termine ulteriore per la presentazione degli emendamenti, auspica che si addivenga ad un accordo tra i diversi gruppi sulle modifiche da apportare al testo.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) evidenzia la difficoltà di presentare emendamenti in un termine così breve come quello proposto dal relatore, considerato che il relativo testo è stato da lui conosciuto solo adesso, poiché elaborato in riunioni informali.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), nel rivendicare l'autonomia del singolo deputato all'interno del gruppo nello svolgimento delle proprie valutazioni, ribadisce la richiesta di fissazione di un termine ulteriore per la presentazione degli emendamenti.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, tiene a precisare che la condivisione nel Comitato ristretto risulta essere più importante rispetto al lavoro svolto dagli esperti che aiutano i colleghi nella predisposizione delle norme. Propone, pertanto, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle 11 di domani.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) concorda con tale richiesta.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) si associa alla richiesta formulata dalla relatrice.

Paola GOISIS (LNP) fa presente che non può decidere autonomamente, in assenza di indicazioni del presidente del suo gruppo in merito.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) non concorda con la richiesta formulata dalla relatrice. Ricorda che alle 19 la Commissione avrebbe dovuto iniziare a svolgere le audizioni informali all'ordine del giorno.

Manuela GHIZZONI (PD) ricorda che in sede di Ufficio di presidenza si è dichiarata favorevole all'adozione di un testo come testo base, a condizione che esso contenesse tutte le modifiche proposte dal suo gruppo.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, sospende quindi la seduta per consentire ai colleghi intervenuti di svolgere gli opportuni approfondimenti sul testo proposto come testo base.

**La seduta, sospesa alle 19.30, è ripresa alle 21.**

Paola FRASSINETTI, *presidente*, rappresenta nuovamente alla Commissione la proposta del relatore, prima formulata, di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto.

GIORGIO LAINATI (PdL), preannuncia voto favorevole, a nome del gruppo PdL, sulla proposta del relatore.

PAOLA GOISIS (LNP), preannuncia voto contrario, a nome del gruppo LNP, sulla proposta del relatore.

La Commissione concorda.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, propone quindi di fissare alle ore 11 di domani il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo unificato testè adottato come testo base.

La Commissione concorda.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 21.05.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 21 marzo 2012.*

**Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti (atto n. 436) e dello schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei (atto n. 437).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 19.30 alle 20.10.

## ALLEGATO 1

**Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti.****(C. 953 Aprea e abbinate, C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini).****TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO,  
ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE**

## CAPO I

AUTONOMIA STATUTARIA DELLE  
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

## ART. 1.

*(L'autonomia scolastica e  
le autonomie territoriali).*

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche, sancita dall'articolo 117 della Costituzione, è riconosciuta sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

2. Ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema nazionale di istruzione, concorre ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche esercitando le funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Vi contribuiscono, altresì, le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le proprie attribuzioni.

3. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge.

4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.

5. Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando:

a) il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;

b) il dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie;

c) le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali.

## ART. 2.

*(Organi delle istituzioni scolastiche).*

1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo,

funzioni di gestione e funzioni tecniche secondo quanto previsto al presente articolo. Sono organi delle istituzioni scolastiche:

a) il consiglio dell'autonomia, di cui agli articoli 3 e 4;

b) il dirigente, di cui all'articolo 5, con funzioni di gestione;

c) il consiglio dei docenti con le sue articolazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti di cui all'articolo 6;

d) il nucleo di autovalutazione di cui all'articolo 8.

2. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo Statuto prevede forme e modalità per la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.

#### ART. 3.

##### *(Consiglio dell'autonomia).*

1. Il consiglio dell'autonomia ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In particolare:

a) adotta lo statuto

b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;

c) adotta il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;

d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione;

e) approva il conto consuntivo;

f) delibera il regolamento di istituto;

g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all'articolo 8;

h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all'articolo 10.

i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri;

2. Per l'esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) a g) è necessaria la proposta del dirigente scolastico.

3. Il consiglio dell'autonomia dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.

4. In sede di prima attuazione della presente legge, lo Statuto e il regolamento di cui al comma 1, lettera a), sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia può modificare lo Statuto e il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.

5. Lo statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna, salvo il controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente.

6. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell'autonomia, l'organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

#### ART. 4.

##### *(Composizione del Consiglio dell'autonomia).*

1. Il Consiglio dell'autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il dirigente scolastico è membro di diritto;

b) la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica;

c) nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti;

d) del consiglio fanno parte membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due;

e) un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 10, su invito, può partecipare alle riunioni che riguardano le attività di loro competenza, senza diritto di voto.

2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.

3. Il consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell'autonomia senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario del consiglio.

5. Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio dell'autonomia non hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e il conto consuntivo. Il voto dei membri studenti non maggiorenni è in ogni caso consultivo per le deliberazioni di rilevanza contabile.

6. In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio dell'autonomia si svolgono entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo all'approvazione dello Statuto.

#### ART. 5.

*(Dirigente scolastico).*

1. Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse

umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti.

#### ART. 6.

*(Consiglio dei docenti e sue articolazioni).*

1. Al fine di programmare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo Statuto disciplina l'attività del Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

2. La programmazione dell'attività didattica compete al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.

3. L'attività didattica di ogni classe è programmata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il curriculum.

4. Lo statuto disciplina le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe.

5. I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale, secondo la normativa e le Indicazioni nazionali vigenti, i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze, in coerenza con i profili formativi ed i requisiti in uscita relativi ai singoli percorsi di studio e con il Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, presentato alle famiglie, e sulla

base delle linee didattiche, educative e valutative definite dal consiglio dei docenti.

ART. 7.

*(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).*

1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.

ART. 8.

*(Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto).*

1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni, un nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di tre fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza.

2. Il Nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Tale Rapporto è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della

scuola realizzata secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione anche ai fini di un'eventuale individuazione e valorizzazione delle alte professionalità della scuola. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola.

ART. 9.

*(Conferenza di rendicontazione).*

1. Sulle materie devolute alla sua competenza e, in particolare, sulle procedure e gli esiti dell'autovalutazione di istituto, il consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 1, promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio ed invia una relazione all'Ufficio scolastico regionale.

ART. 10.

*(Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica).*

1. Le istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e di quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, articolo 7, possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti e consorzi. Le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui all'articolo 11 della presente legge.

2. I partner previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, altre fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.

3. A tutela della trasparenza e delle finalità indicate al comma 1, le istituzioni scolastiche devono definire annualmente, nell'ambito della propria autonomia, gli obiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni educative cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto dai soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e organizzazioni non profit di cui al precedente comma. Contributi superiori a 5000 euro potranno provenire soltanto da enti che per legge o per statuto hanno l'obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.

## CAPO II

### RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME

#### ART. 11.

*(Consiglio delle autonomie scolastiche).*

1. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad istituire a il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome, e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e vede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni e del Presidente dell'INVALSI.

2. Il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche

nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e di garanzia della piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In questa funzione esprime l'autonomia dell'intero sistema formativo a tutti i suoi livelli.

3. Le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in relazione a quanto indicato nell'articolo 1 della presente legge, definiscono strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza in quanto soggetti imprescindibili nell'organizzazione e nella gestione dell'offerta formativa regionale, in integrazione con i servizi educativi per l'infanzia, la formazione professionale e permanente, in costante confronto con le politiche scolastiche nazionali e prevedendo ogni possibile collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali.

4. Le Regioni istituiscono la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, ne stabiliscono la composizione e la durata. La Conferenza esprime parere sugli atti regionali d'indirizzo e di programmazione in materia di:

a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;

b) attuazione delle innovazioni ordinarie;

c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale;

d) educazione permanente;

e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionale.

d) piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione o soppressione di istituzioni scolastiche.

5. La conferenza svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta di queste, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema regionale.

6. Le Regioni istituiscono Conferenze di ambito territoriale che sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un determinato territorio.

Le Regioni, d'intesa con gli Enti Locali e le autonomie scolastiche definiscono gli ambiti territoriali e stabiliscono la composizione delle Conferenze e la loro durata. Alle Conferenze partecipano i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell'impresa.

Le Conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica, esprimono, altresì, proposte e pareri sulla programmazione dell'offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, sull'integrazione degli alunni diversamente abili, sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione.

ART. 12.

*(Abrogazioni).*

1. Per effetto dell'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli dal 5 al 10, dal 12 al 15, dal 23 al 25 e dal 30 al 47 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Gli organi costituiti secondo la normativa pre-vigente cessano la loro efficacia a decorrere dalla costituzione degli organi istituiti secondo la presente legge.

ART. 12-bis.

*(Norma transitoria).*

1. Fino alla completa attuazione del Titolo V della Costituzione l'Ufficio scolastico regionale esercita i compiti di organo competente di cui all'articolo 3, commi 5 e 6.

ART. 13.

*(Clausola di neutralità finanziaria).*

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori .....	36
Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e di servizi postali. COM(2011)895 def.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici. COM(2011)896 def. ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) ...	37
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. COM(2011)897 def. ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	42

##### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna. C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	48
<i>ALLEGATO 1 (Testo unificato adottato come testo base)</i> .....	52

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06462 Dussin ed altri: Iniziative per chiarire la portata e l'ambito di applicazione delle norme relative alle attività di recupero ambientale dei vuoti minerari .....	49
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	53
5-06463 Piffari e Di Pietro: Impatto ambientale derivante dall'eventuale utilizzo di « Cdr » nel cementificio di Tavernola Bergamasca .....	49
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	55
5-06464 Mariani ed altri: Iniziative relative al progetto di localizzazione di un deposito sottomarino di gas nel comune di Rivara .....	50
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	57
5-06465 Dionisi e Mondello: Iniziative per agevolare lo smaltimento dei residui di lavorazione dei frantoi oleari liguri .....	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	51

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 21 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.*

**La seduta comincia alle 18.05.**

##### Sull'ordine dei lavori.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, propone, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Ministero dell'ambiente, che la Commissione proceda prima all'esame di atti comunitari, per passare successiva-

mente all'esame in sede referente, e quindi allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

La Commissione consente

**Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e di servizi postali.**

**COM(2011)895 def.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici.**

**COM(2011)896 def.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *presidente e relatore*, fa presente che le proposte di atti comunitari in titolo, vertenti sulla stessa materia degli appalti pubblici, saranno esaminate congiuntamente dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento.

Precisa quindi che la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente, nell'ambito della cosiddetta fase ascendente, le due proposte di direttiva che modificano la disciplina nel settore degli appalti pubblici.

Il 20 dicembre 2011 la Commissione europea ha infatti presentato una proposta di direttiva sugli appalti nei cosiddetti « settori speciali », vale a dire acqua, energia, trasporti e servizi postali (COM(2011)895) e una proposta di direttiva sugli appalti pubblici (COM(2011)896).

Le nuove norme sono volte a sostituire le direttive 2004/17/CE (appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali) e 2004/18/CE (aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi), allo scopo di avvicinare, per quanto possibile, la disciplina dei settori « speciali » a quella dei settori classici.

Secondo la tabella di marcia fissata per l'esame, le nuove direttive dovrebbero essere approvate entro la fine del 2012 ed essere recepite negli Stati membri entro il 30 giugno 2014.

Ai fini dell'elaborazione delle nuove misure la Commissione ha tenuto conto dei risultati di due consultazioni pubbliche svolte nel 2011 su due libri verdi riguardanti rispettivamente la modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici, e l'estensione degli appalti elettronici nell'UE.

Ricorda che il Libro verde in materia di appalti pubblici è stato esaminato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, dalla VIII Commissione che, in esito all'esame, ha approvato un documento finale il 14 aprile 2011, successivamente trasmesso alle Istituzioni dell'UE. Il 27 gennaio 2012 la Commissione europea ha risposto apprezzando le osservazioni formulate dalla Camera e assicurando che sarebbero state tenute in debito conto ai fini della preparazione delle nuove proposte in esame.

Rileva che le proposte recano, peraltro, un complesso articolato di disposizioni, che potrebbero avere un delicato impatto sull'ordinamento italiano, che presenta ovviamente caratteristiche peculiari rispetto alle esperienze degli altri Stati membri. Per tale ragione, ritiene che l'acquisizione di elementi di informazione e di valutazione forniti da soggetti esterni sia fondamentale per la comprensione del quadro di riferimento: al fine di fornire orientamenti al Governo in questa importante fase, reputa opportuno che la Commissione proceda allo svolgimento di un ciclo di audizioni e quindi alla votazione di un documento conclusivo.

Per chiarire e adeguare il campo di applicazione dell'attuale quadro normativo, le proposte prospettano la revisione della definizione di determinati concetti chiave quali organismi di diritto pubblico, appalti pubblici di lavori e servizi, e appalti misti, nonché del concetto di diritti speciali o esclusivi. Si procede, inoltre, alla soppressione dell'attuale distinzione tra i cosiddetti « servizi A » (prioritari), soggetti

integralmente alle procedure previste dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e « servizi B » (non prioritari) la cui aggiudicazione deve rispettare unicamente le disposizioni sulle specifiche tecniche e sulla trasmissione di un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti. La futura direttiva che sostituirà la 2004/18 continuerà ad applicarsi alle attività riguardanti il gas e l'energia termica, l'elettricità, l'acqua, i servizi di trasporto, i porti e gli aeroporti, i servizi postali, l'estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi.

Ai sensi degli articoli 12-14 del COM(2011)896, la futura direttiva si applicherà: (a) agli appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento dalle amministrazioni aggiudicatrici il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 5 milioni di euro e che riguardi i lavori di genio civile, nonché i lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari ed edifici destinati a scopi amministrativi; (b) agli appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 200 mila euro allorché tali appalti siano connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera precedente; (c) ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo, a condizione che i risultati appartengano esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice; (d) agli appalti pubblici e ai concorsi nel settore della difesa e della sicurezza, ad eccezione degli appalti disciplinati dalla specifica direttiva 2009/81/CE, a meno che la tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno Stato membro non possa essere garantita nel quadro di una procedura di aggiudicazione prevista dalla futura direttiva.

Ai sensi del COM(2011)895, le nuove norme si applicheranno agli appalti il cui valore stimato al netto dell'IVA, sia uguale o superiore alle seguenti soglie: 400 mila euro per gli appalti di forniture e servizi e per i concorsi di progetta-

zione; 5 milioni di euro per gli appalti di lavori. Il COM(2011)896 fissa le seguenti soglie: 5 milioni di euro per gli appalti di lavori; 130 mila euro per gli appalti di forniture e servizi e per i concorsi di progettazione organizzati o aggiudicati da autorità governative centrali; 200 mila euro per gli appalti di forniture e servizi e per i concorsi di progettazione organizzati e aggiudicati da amministrazioni locali.

Qualora ricorrano determinate condizioni, saranno esclusi dal campo di applicazione della futura direttiva gli appalti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice ad un'altra persona giuridica.

Riguardo alla fattispecie dell'accordo pubblico-pubblico, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo se essa non determini un eccessivo margine di discrezionalità, comportando un disallineamento nella disciplina di recepimento adottata a livello nazionale, a scapito della realizzazione di un mercato unico.

Le amministrazioni aggiudicatrici potranno continuare ad avvalersi delle procedure aperte, ristrette o negoziate, precedute da indizione di gara, adeguandole per renderle conformi alle future direttive. Potranno altresì ricorrere ai partenariati per l'innovazione (nuova procedura, della quale darò conto successivamente) e alla procedura negoziata senza pubblicazione preventiva del bando di gara: tenuto conto del suo impatto negativo sulla concorrenza, il ricorso a quest'ultima procedura dovrebbe essere limitato a casi eccezionali. È fatta salva la facoltà degli Stati membri di non recepire nell'ordinamento nazionale la procedura competitiva con negoziato, il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione.

Sotto questo profilo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se le garanzie a tutela dei margini più ampi concessi per negoziare le condizioni di appalto siano sufficienti a prevenire alcune possibili implicazioni quali: i rischi di favoritismi o di decisioni soggettive derivanti dalla più ampia discrezionalità di cui godono le amministrazioni aggiudicatrici nella

procedura negoziata, anche in relazione al fatto che la concessione di un più ampio spazio di manovra alle amministrazioni aggiudicatrici produrrà risultati utili soltanto qualora esse dispongano dell'esperienza tecnica, delle conoscenze del mercato e delle competenze necessarie per negoziare buone condizioni con i fornitori.

Ritiene che potrebbe inoltre risultare opportuno che il Governo si pronunci sui possibili rimedi atti a scongiurare abusi o discriminazioni, eventualmente circoscrivendo maggiormente i casi di ricorso alla procedura negoziale, mediante l'individuazione di ulteriori strumenti per tutelare i principi di trasparenza e non discriminazione al fine di compensare la maggiore discrezionalità di cui godono le amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito di tale procedura.

Aggiunge che un'importante novità della riforma prospettata dalla Commissione consiste nell'ampia diffusione degli appalti online, per semplificare la pubblicazione di informazioni e rendere più efficaci e trasparenti le procedure di aggiudicazione.

Sotto questo profilo, fa presente che sarebbe opportuno chiarire se il sistema italiano di informatizzazione degli appalti è adeguato e tecnicamente attrezzato per recepire le innovazioni prospettate dalla Commissione.

Le nuove misure prospettano un'attuazione della distinzione tra selezione dei candidati e assegnazione del contratto di appalto: l'obiettivo è quello di consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di scegliere la soluzione più pratica in termini di svolgimento della procedura (ad esempio, valutando i criteri di aggiudicazione prima di quelli di selezione o prendendo in considerazione come criterio di aggiudicazione l'organizzazione e la qualità del personale assegnato all'esecuzione dell'appalto). Il COM(2011)895 prevede la possibilità per gli enti appaltanti di stabilire un sistema di qualificazione basato su regole e criteri obiettivi di esclusione e selezione degli operatori economici che chiedono di essere qualificati. Dovrà es-

sere conservato un elenco degli operatori economici qualificati, eventualmente suddiviso in categorie in base alla tipologia di appalto per la cui realizzazione è valida la qualificazione.

Con riferimento alla fase di selezione dei candidati, vengono prospettate inoltre una serie di semplificazioni quali la possibilità per i candidati e gli offerenti di presentare in via preliminare autocertificazioni al fine di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, e di procedere solo in una fase successiva alla presentazione effettiva di prove documentali che tuttavia sarà facilitata dall'introduzione del passaporto europeo per gli appalti pubblici.

Il passaporto europeo dovrà contenere l'identificazione dell'operatore economico, attestare che quest'ultimo non è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei motivi precedentemente richiamati e non è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, dimostrare la sua iscrizione in un albo professionale o in un registro commerciale e il possesso di una particolare autorizzazione. Il passaporto europeo dovrà essere riconosciuto da tutte le amministrazioni aggiudicatrici come prova del rispetto delle condizioni di partecipazione in esso previste.

Al riguardo, segnala l'opportunità di chiarire se le norme che prospettano un'inversione temporale della valutazione dei criteri di aggiudicazione rispetto a quelli di selezione, come pure le norme sull'autocertificazione non debbano essere corredate di maggiori cautele, per evitare il rischio – che smentirebbe l'obiettivo delle stesse di velocizzare alcune procedure – di verificare in una fase troppo avanzata l'improcedibilità della stipula dell'appalto per carenza di requisiti, con il conseguente obbligo di riavviare la procedura.

Si prospetta l'esclusione dalla partecipazione ad un appalto dell'offerente condannato con sentenza definitiva per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici e riciclaggio dei proventi di attività illecite. Dovranno essere altresì esclusi

dalla partecipazione all'appalto gli operatori oggetto di una sentenza passata in giudicato nella quale si attesta che essi non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi di sicurezza sociale. È prevista tuttavia la possibilità per i candidati interessati di fornire all'amministrazione aggiudicatrice la prova che dimostri la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione.

L'aggiudicazione degli appalti dovrà avvenire sulla base di criteri obiettivi che assicurino il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, nonché la valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettive. In base ad entrambe le proposte, gli appalti dovranno essere aggiudicati sulla base di uno dei seguenti criteri: (a) offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice, determinata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto in questione; (b) prezzo più basso (i costi potranno essere valutati, a discrezione dell'amministrazione aggiudicatrice unicamente sulla base del prezzo e secondo un approccio costo-efficacia quale il calcolo del costo del ciclo di vita).

Le amministrazioni aggiudicatrici dovranno respingere l'offerta qualora non vengano rispettati gli obblighi stabiliti dalla legislazione UE e da quella internazionale in materia ambientale, di diritto del lavoro e di previdenza sociale.

Conformemente all'Accordo sugli appalti pubblici sottoscritto in ambito OMC (*Government Procurement Agreement* – GPA) si prevede un regime di aggiudicazione semplificato valido per le amministrazioni aggiudicatrici regionali o locali. In particolare tali amministrazioni potranno utilizzare un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di gara; in tal caso non dovranno pubblicare un bando di gara distinto prima di avviare la procedura di aggiudicazione; inoltre, di comune accordo con i partecipanti, potranno fissare in maniera più flessibile determinati limiti di tempo.

Pur essendo « coperte » da un Accordo internazionale, reputa opportuno che il Governo chiarisca se a suo giudizio tali disposizioni potrebbe non possano produrre effetti discorsivi della concorrenza, e se non si possa valutare di circoscrivere l'ambito di applicazione del regime più favorevole ad appalti di valore limitato entro un determinato ammontare.

Tenuto conto della necessità che gli Stati membri godano di un ampio margine di discrezione nella scelta del fornitore, entrambe le proposte prospettano un regime specifico per l'aggiudicazione degli appalti riferiti servizi sociali o altri servizi specifici (servizi sanitari, servizi amministrativi in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura, servizi di assicurazione sociale obbligatoria, servizi di prestazioni sociali, altri servizi pubblici, sociali e personali, servizi forniti da associazioni sindacali e servizi religiosi). Tale regime contempla, in particolare, soglie più elevate, vale a dire 1 milione di euro per quanto riguarda i servizi che rientrano nel campo di applicazione del COM(2011)895, e 500 mila euro.

Le direttive proposte danno agli acquirenti la possibilità di basare le loro decisioni di aggiudicazione sui costi del ciclo di vita dei prodotti, servizi o lavori da acquistare. Il calcolo del costo del ciclo di vita dovrà comprendere: a) i costi interni, compresi i costi relativi all'acquisizione di materie prime o alla generazione di risorse, all'uso e al fine vita; b) purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato, i costi ambientali esterni direttamente connessi al ciclo di vita quali i costi di emissione dei gas ad effetto serra o di altre emissioni inquinanti, o altri costi di riduzione dei cambiamenti climatici.

Al fine di facilitare gare d'appalto transfrontaliere, si prevede la creazione di un registro *online* dei certificati, e-Certis, che dovrà essere aggiornato e verificato su base volontaria dalle autorità nazionali. L'utilizzo di e-Certis sarà obbligatorio; inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici saranno tenute a richiedere soltanto i modelli di certificati o formulari di prova

documentale disponibili in e-Certis entro due anni dalla data di recepimento della futura direttiva.

Una questione rilevante per quanto riguarda l'esecuzione dell'appalto è costituita dalle modifiche del contratto durante la sua esecuzione. Con riferimento a tale aspetto, si prospetta, alla luce dei recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'introduzione di un approccio volto a contemperare, da un lato, l'esigenza di garantire la correttezza delle procedure procedendo in caso di modifiche sostanziali ad una nuova aggiudicazione, e dall'altro un certo grado di flessibilità al fine di adattare un appalto in corso di esecuzione per fare fronte a circostanze impreviste. Non saranno considerate sostanziali le modifiche qualora: *a)* il loro valore non superi le soglie fissate dalle due proposte e sia inferiore al 5 per cento del prezzo del contratto iniziale, a condizione tuttavia che non alterino la natura globale del contratto; *b)* siano state previste nella documentazione di gara sotto forma di clausole o opzioni di revisione chiare, precise e inequivocabili che ne stabiliscono la portata e la natura. È previsto l'obbligo per l'ente aggiudicatario di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea un avviso relativo a tali modifiche.

Le amministrazioni aggiudicatrici, in situazioni espressamente previste dalla normativa nazionale in materia di appalti, potranno procedere alla risoluzione di un contratto relativo alla conclusione di un appalto pubblico durante il suo periodo di validità qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: *a)* le deroghe previste in caso di appalto aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice ad un'altra persona giuridica non si applicano in seguito ad una partecipazione privata alla persona giuridica alla quale è stato aggiudicato il contratto; *b)* una modifica del contratto costituisce una nuova aggiudicazione; *c)* la Corte di Giustizia dell'UE stabilisce che un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro ha aggiudi-

cato l'appalto in questione senza rispettare gli obblighi derivanti dai trattati e dalla normativa UE in materia di appalti.

Nelle proposte in esame viene individuata una procedura speciale, il « partenariato per l'innovazione », nell'intento di favorire lo sviluppo e l'acquisto di prodotti, lavori e servizi innovativi. Il partenariato, che sarà strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, dovrà prevedere che le parti raggiungano obiettivi intermedi e che il pagamento della remunerazione avvenga mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'ente aggiudicatore potrà decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato e di avviare una nuova procedura di appalto per le fasi restanti, a condizione di avere acquisito i relativi diritti di proprietà intellettuale. L'appalto dovrà comunque essere aggiudicato in base alle regole di procedura negoziata con previa indizione di gara.

Per garantire un migliore accesso delle PMI al mercato degli appalti si prospetta innanzitutto una riduzione degli adempimenti amministrativi nella fase di selezione, e in particolare: *a)* la semplificazione degli obblighi di informazione; *b)* la suddivisione dell'appalto pubblico in lotti, omogenei o eterogenei, per renderlo più accessibile alle PMI. Al fine di garantire la concorrenza, nel bando di gara potrà essere precisato il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un unico offerente. A questo riguardo reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo se non sia utile introdurre cautele volte a garantire che la divisione in lotti non rallenti i tempi di realizzazione dei lavori nel loro complesso, e che in ogni caso risulti economicamente non svantaggiosa per la stazione appaltante.

Al fine di rafforzare la lotta contro la corruzione ed i favoritismi, vige l'obbligo per gli enti appaltanti di trasmettere all'organo di vigilanza il testo dei contratti di appalto conclusi affinché possa esaminarli e rilevare eventuali segnali sospetti. L'accesso a tali documenti dovrà essere garantito a tutti i soggetti interessati, a

meno che ciò sia contrario all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi soggetti.

Per assicurare un'applicazione ed un controllo coerenti della politica in materia di appalti ed una valutazione sistematica dei suoi risultati in tutta l'UE, si propone l'istituzione in ogni singolo Stato membro di un organo unico indipendente preposto al controllo ed al coordinamento delle attività di attuazione. Il sistema di controllo pubblico, al quale dovranno essere soggette tutte le amministrazioni aggiudicatrici, dovrà essere trasparente ed organizzato in modo tale da evitare conflitti di interesse. In conclusione ritiene utile informare la Commissione che al Parlamento europeo le proposte, che seguono la procedura legislativa ordinaria, sono state assegnate alla Commissione per il mercato interno e la tutela dei consumatori, che ne ha avviato l'esame il 29 febbraio scorso. L'esame in prima lettura in plenaria è previsto per il 10 dicembre 2012.

Tino IANNUZZI (PD), nel riservarsi di esprimere più diffusamente la propria posizione sul contenuto delle proposte di direttive all'esame nel prosieguo dei lavori della Commissione, segnala tuttavia, fin d'ora, al relatore e ai colleghi la necessità di dedicare grande attenzione almeno a due temi fondamentali e alle connesse problematiche e criticità: il primo relativo alla complessiva disciplina sul *general contractor* ed il secondo relativo alla definizione di una stabile ed equilibrata normativa sul *project financing*.

Raffaella MARIANI (PD) concorda con la proposta del relatore di avviare un ciclo di audizioni per approfondire tutti gli aspetti di una normativa importante e, per alcuni versi problematica, come quella contenuta nelle proposte di direttive europee in esame. Sottolinea, inoltre, l'opportunità che nella discussione in Commissione su tali atti comunitari vengano prese nella dovuta considerazione le recenti proposte, avan-

zate pubblicamente da esponenti del Governo in carica, relative ad una complessiva revisione della legge obiettivo e del codice degli appalti. In tal senso, rileva anzitutto la necessità che il Governo chiarisca davanti alla Commissione la propria posizione, da un lato, sulle problematiche evidenziate dal relatore e, dall'altro, su come le proposte di direttive comunitarie in esame si intreccino con le preannunciate iniziative di riforma del quadro normativo nazionale di settore. Al riguardo, tuttavia, ritiene di dovere esprimere una forte preoccupazione per il fatto che esponenti del Governo in carica, prima che sia avviato in Parlamento – nel dialogo con tutte le forze di maggioranza e di opposizione – quell'indispensabile lavoro di confronto fra le diverse opzioni e proposte in campo, abbiano ritenuto di dover esprimere apprezzamento per il lavoro condotto sulle tematiche in questione insieme ad alcune illustri fondazioni il cui importante ruolo non può essere tuttavia confuso con quello del Parlamento. Conclude, quindi, ribadendo la propria profonda convinzione che la sede parlamentare sia, sotto tutti gli aspetti, la sede più idonea, e forse l'unica, per ricercare e individuare quel punto di equilibrio e di sintesi politica da cui dipende non solo l'efficacia, ma anche la stabilità e la chiarezza stessa della legislazione.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, precisando che la proposta di un ciclo di audizioni sarà sottoposta all'attenzione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.**

**COM(2011)897 def.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto MORASSUT (PD), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esaminare, nell'ambito della cosiddetta fase ascendente, la proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. L'obiettivo della proposta – presentata dalla Commissione il 20 dicembre 2011, anche a seguito di due consultazioni pubbliche on-line tenute tra il 12 maggio e il 9 luglio 2010 e dal 5 agosto al 30 settembre 2010 – è di fornire un quadro giuridico certo nel settore delle procedure di aggiudicazione delle concessioni, ed eliminare gli ostacoli che, da un lato, impediscono agli operatori economici di accedere ai mercati delle concessioni, dall'altro sconsigliano amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di ricorrere a tali strumenti per perseguire i propri fini.

Secondo la Commissione europea l'assenza di un quadro giuridico certo cui ispirare procedure di aggiudicazione a livello nazionale conformi ai principi del diritto dell'Unione impedisce agli operatori economici di entrare nel mercato europeo delle concessioni; accresce il rischio di cancellazione o cessazione anticipata di contratti aggiudicati illegalmente; limita l'intenzione stessa delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori di ricorrere a tali forme di partenariato pubblico-privato.

La Commissione ritiene che gli ostacoli all'accesso al mercato delle concessioni siano dovuti alle significative differenze tra le varie discipline nazionali, con particolare riferimento – tra l'altro – alle norme procedurali, ai requisiti di pubblicità e trasparenza, e ai criteri di selezione e di aggiudicazione. Tale frammentazione giuridica sarebbe ulteriormente aggravata da talune pratiche (non prive di profili di opacità) attuate dalle autorità e dagli enti aggiudicatori, quali l'affidamento diretto dei contratti di concessione o comunque l'applicazione di criteri non oggettivi. Tutto ciò – secondo la Commissione – produce condizioni di disparità per gli operatori economici, i quali sono esposti all'aggravio dei costi, ad esempio, per le consulenze giuridiche

o per l'acquisizione di conoscenze approfondite delle specifiche condizioni locali. Ulteriore motivo d'intervento indicato dalla Commissione è l'attuale insufficiente tutela giuridica degli offerenti, poiché le vigenti norme concernenti i mezzi di ricorso nel settore degli appalti pubblici non si applicano alle concessioni di servizi (e in una certa misura anche alle concessioni di lavori).

Secondo la tabella di marcia fissata per l'esame, le nuove direttive dovrebbero essere approvate entro la fine del 2012 ed essere recepite negli Stati membri entro il 30 giugno 2014.

Nel rinviare per il dettaglio delle norme alla documentazione predisposta dagli Uffici, precisa che la proposta reca per altro, un complesso articolato di disposizioni, che potrebbero avere un delicato impatto sull'ordinamento italiano, che presenta ovviamente caratteristiche peculiari rispetto alle esperienze degli altri Stati membri.

Per tale ragione, ritiene che l'acquisizione di elementi di informazione e di valutazione forniti da soggetti esterni sia fondamentale per la comprensione del quadro di riferimento: al fine di fornire orientamenti al Governo in questa importante fase, ritiene che la Commissione debba procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni e infine procedere alla votazione di un documento conclusivo.

La proposta in esame riguarda le procedure applicate da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori per concessioni, sia di lavori sia di servizi, il cui valore sia pari o superiore ai 5.000.000 di euro. Per quanto riguarda le concessioni il cui valore sia compreso tra i 2.500.000 e i 5.000.000 di euro vige soltanto l'obbligo di pubblicare l'avviso di aggiudicazione della concessione.

L'ambito di applicazione della proposta dovrebbe quindi estendersi a tutti i servizi, anche quelli di interesse economico generale. Segnala che, in sede di esame della proposta presso la Commissione IMCO (Mercato interno e tutela del consumatore) del Parlamento europeo, il rappresentante

della Commissione europea ha precisato che ai servizi sociali si applicano esclusivamente le disposizioni relative agli obblighi di informazione.

Fa quindi presente l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla precisa determinazione dell'ambito di applicazione della proposta, in particolare per quanto riguarda le concessioni di servizi portuali e le concessioni di uso di beni demaniali.

La proposta di direttiva fornisce una definizione più precisa dei contratti di concessione, con riferimento al concetto di rischio operativo. In particolare, si precisa che il diritto di gestire i lavori o i servizi indicati nella definizione dei vari tipi di concessione comporta sempre il trasferimento al concessionario del rischio operativo sostanziale, e che l'assunzione di tale rischio a carico del concessionario sussiste nel caso in cui non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dell'opera o dei servizi oggetto della concessione. Nella proposta si specificano inoltre le forme che il rischio economico può assumere: (a) il rischio relativo all'uso dei lavori o alla domanda di prestazione del servizio; (b) il rischio relativo alla disponibilità delle infrastrutture fornite dal concessionario o utilizzate per la fornitura dei servizi agli utenti.

Sotto questo profilo, occorrerebbe che fosse meglio chiarita la nozione di rischio, per riuscire a distinguere meglio tra appalti e concessioni.

La proposta fornisce inoltre riferimenti relativi alla durata massima delle concessioni: il limite di durata di una concessione è fissato nel periodo di tempo ritenuto necessario affinché il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per realizzare i lavori o i servizi, insieme con un ragionevole ritorno sul capitale investito.

Al riguardo ritiene che potrebbe risultare opportuno acquisire l'avviso del Governo circa il rischio che il riferimento al « tempo necessario per recuperare gli investimenti effettuati » si presti a interpretazioni non univoche da parte dei diversi

Stati membri. Posto che la valutazione andrebbe effettuata *ex ante*, e non in vigenza di concessione, potrebbe conseguentemente verificarsi il caso di durate differenti, pur in presenza di fattispecie sostanzialmente coincidenti. Inoltre rileva che si dovrebbe valutare se tale previsione non abbia conseguenze – ove per concessione di servizi si intendesse anche una concessione concernente i beni demaniali – sull'attuale criticità riscontrata tra l'ordinamento dell'Unione europea e le norme dell'ordinamento interno in materia di limiti temporali alle concessioni di beni demaniali. A questo riguardo ricorda che il limite attuale previsto dall'ordinamento interno per le concessioni demaniali è di cinque anni.

È espressamente prevista una serie di fattispecie per le quali deve escludersi l'applicazione della disciplina alla procedura di aggiudicazione. La maggior parte di tali esclusioni ripete un regime analogo a quello previsto nella proposta di riforma della direttiva appalti. In particolare si esclude l'applicazione della disciplina in esame ove si tratti di: concessioni aggiudicate da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata; concessioni aggiudicate da una *joint venture*, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori allo scopo di svolgere le attività di cui all'allegato III, presso un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori; concessioni aggiudicate da una *joint venture*, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere le attività di cui all'allegato III, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure da un ente aggiudicatore a una *joint venture* di cui fa parte.

L'applicazione della proposta è inoltre esclusa rispetto alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori qualora, nello Stato membro in cui tali concessioni si svolgono, l'attività sia direttamente esposta alla concorrenza. Infine si prevede che l'applicazione della proposta sia esclusa in caso di concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici o da enti aggiudicatori ad enti controllati, oppure nel caso in cui l'aggiudicazione di-

penda da un rapporto di cooperazione per l'esecuzione congiunta dei compiti di servizio pubblico tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori. A tal proposito sono previste disposizioni volte a garantire che tali forme di cooperazione pubblico-pubblico esentate dal regime proposto non provochino distorsioni della concorrenza nei confronti di operatori economici privati.

Al riguardo segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eventualità che le numerose esclusioni contemplate dalla disciplina proposta possano limitarne eccessivamente l'ambito di applicazione, per cui numerose fattispecie potrebbero continuare ad essere rimesse alla discrezionalità degli ordinamenti nazionali, in tal modo contraddicendo, o quanto meno limitando, il perseguimento dell'obiettivo di favorire la realizzazione di un mercato europeo delle concessioni, stanti le notevoli differenze che contraddistinguono le diverse discipline degli Stati membri.

Ritiene che potrebbe in particolare risultare utile chiarire se le fattispecie non contemplate dalla proposta di direttiva, in quanto esplicitamente escluse dal suo ambito di applicazione, continuerebbero ad essere disciplinate dalle regole applicate per le concessioni da ciascun Stato membro ovvero se ricadrebbero nell'ambito di applicazione della nuova disciplina degli appalti, oggetto di una contestuale proposta della Commissione.

La proposta fissa il principio per cui amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori debbano indicare nel bando di gara, nell'invito a presentare offerte o nei documenti di gara la descrizione della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi da soddisfare. Non è consentita la modifica della descrizione della concessione, dei criteri di aggiudicazione e dei requisiti minimi. È previsto altresì l'obbligo generale per amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di garantire nel corso della procedura di aggiudicazione parità di trattamento a tutti gli offerenti, Sempre in tema di trasparenza è previsto che tutte le norme

per l'organizzazione della procedura di aggiudicazione della concessione, comprese le norme relative alla comunicazione, alle fasi della procedura e alla tempistica, siano stabilite in anticipo e comunicate a tutti i partecipanti. Quest'ultimo aspetto è tuttavia temperato attraverso una articolata disciplina che consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di svolgere negoziazioni durante la procedura di aggiudicazione.

A questo riguardo reputa opportuno chiarire se le garanzie offerte dalla disciplina proposta siano tali da assicurare che non siano falsate le condizioni di concorrenza.

È previsto che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, che intendano aggiudicare una concessione, debbano rendere nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione, nel quale occorre inserire una serie di informazioni necessarie, oltre alle informazioni eventualmente ritenute utili dai soggetti aggiudicatori. Il bando di concessione deve essere conforme ai modelli uniformi stabiliti dalla Commissione.

La proposta prevede altresì che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, entro 48 giorni dall'aggiudicazione di una concessione, debbano pubblicare un avviso nel quale si dà conto dell'esito della procedura. Tale obbligo di avviso dell'aggiudicazione è previsto anche per le concessioni di servizi il cui valore sia pari o superiore ai 2 500 000 euro, escluse le concessioni in materia di servizi sociali ed altri servizi specifici.

È inoltre introdotta la pubblicazione obbligatoria dei bandi e degli avvisi sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, stabilendo una procedura *ad hoc* di comunicazione di tali atti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori alla Commissione europea.

Diverse disposizioni della proposta hanno l'obiettivo di generalizzare l'uso dei mezzi elettronici di comunicazione per gli adempimenti previsti dalle procedure di aggiudicazione. Entro cinque

anni dal 30 giugno 2014 (data indicata come termine ultimo entro il quale gli Stati devono adeguare il diritto nazionale alla direttiva), gli Stati membri debbano garantire che tutte le procedure per l'aggiudicazione di concessioni siano effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronica.

Sotto questo profilo, ritiene che potrebbe risultare opportuno valutare la sostenibilità sotto il profilo degli eventuali oneri finanziari e delle risorse umane e strumentali la cui disponibilità potrebbero risultare necessaria per far fronte ai numerosi adempimenti posti a carico dei soggetti interessati, per quanto concerne il ricorso a procedure informatizzate e gli obblighi di comunicazione previsti.

Riguardo ai criteri di selezione e valutazione qualitativa dei candidati, le amministrazioni aggiudicatrici devono specificare, nel bando di concessione, le condizioni di partecipazione in materia di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali. Le condizioni di partecipazione devono rispondere a principi di non discriminazione e di concorrenza effettiva nonché di proporzionalità all'oggetto della concessione.

La proposta prevede che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad escludere i candidati che abbiano subito una condanna in via definitiva per: partecipazione a un'organizzazione criminale; corruzione; frode; reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, ovvero istigazione, concorso, tentativo a commettere un reato; riciclaggio dei proventi di attività illecite. La proposta prevede altresì che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori debbano escludere il candidato/offrente qualora siano a conoscenza di una sentenza passata in giudicato che ne dichiari la posizione di irregolarità rispetto agli obblighi di pagamento di imposte o di contributi di previdenza sociale in conformità delle disposizioni giuridiche del paese in cui è stabilito o di

quelle dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

A tal proposito sottolinea la necessità di richiedere l'avviso del Governo sulle possibili criticità che una tale previsione (insieme ad altre del medesimo tenore) potrebbe implicare, con particolare riguardo alla difficoltà di istituire un sistema compiuto di scambio transfrontaliero di informazioni a livello UE concernente tutte le varie tipologie di irregolarità che determinano l'esclusione di un candidato/offrente da una gara.

La proposta prevede la possibilità per il candidato/offrente che si trovi in una delle situazioni che danno luogo ad esclusione (obbligatoria o facoltativa) di fornire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore prove a suffragio della sua affidabilità nonostante l'esistenza di motivi di esclusione. È previsto infine l'obbligo generale per gli Stati membri di adottare norme necessarie per la lotta contro il clientelismo e la corruzione e per prevenire i conflitti di interessi.

Ritiene che sia opportuno chiarire se consentire la prova di affidabilità non comporti – anche alla luce della normativa interna – un margine eccessivo di discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici.

Per quanto riguarda l'aggiudicazione, essa deve basarsi su criteri obiettivi ispirati a principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva che consentano di individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore. Tali criteri devono essere connessi all'oggetto della concessione e non possono attribuire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore un'incondizionata libertà di scelta. La proposta impone alle amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori di indicare nel bando o nei documenti di gara la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri di aggiudicazione da essi scelti; in alternativa

i criteri di aggiudicazione sono semplicemente elencati in ordine decrescente di importanza.

Segnala che sarebbe opportuno che il Governo chiarisse se l'insieme di obblighi di informazione previsti dalla proposta nella fase di selezione e aggiudicazione dei soggetti offerenti non si traduca in un aggravio eccessivo per le amministrazioni aggiudicatrici o per gli enti aggiudicatori; sarebbe inoltre opportuno chiarire se la pubblicazione su siti *Internet* possa considerarsi una modalità adeguata di adempimento di tali obblighi di informazione (o almeno di una parte di essi).

La proposta lascia agli Stati membri la facoltà di prevedere che amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori basino l'aggiudicazione sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (purché sia coerente rispetto all'oggetto della concessione e non si traduca in libertà incondizionata di scelta).

La verifica da parte di amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori della congruità dell'offerta rispetto ai criteri di aggiudicazione selezionati deve avvenire sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

La proposta consente ai soggetti aggiudicatori un approccio che tenga in considerazione i seguenti costi relativi al ciclo di vita: (a) costi interni, quali i costi di acquisizione, l'uso (ad esempio, consumo energetico e costi di manutenzione) e il fine vita (ad esempio, costi di raccolta e riciclaggio); (b) costi esterni ambientali direttamente connessi al ciclo di vita, purché determinabili in termini monetari (ad esempio il costo delle emissioni inquinanti, nonché i costi per la mitigazione dei cambiamenti climatici).

Ai soggetti aggiudicatori è richiesta l'indicazione nei documenti di gara della metodologia specifica impiegata per la valutazione del costo di vita del prodotto/lavoro/servizio. Inoltre si stabiliscono principi cui la metodologia adottata deve comunque conformarsi: in particolare la metodologia deve essere fondata su informazioni scientifiche o di altri criteri oggettivamente verificabili e non discrimina-

tori, concepita per un'applicazione ripetuta o continua, ed infine accessibile a tutte le parti in causa.

La proposta lascia alla discrezionalità dei legislatori nazionali la decisione di rendere obbligatorio o facoltativo l'obbligo, a carico di amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, di richiedere all'offerente l'indicazione (nella sua offerta) delle parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché dei subappaltatori proposti. Tale previsione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

Inoltre viene definito un regime per quanto riguarda le eventuali modifiche delle concessioni in vigenza delle stesse. In particolare, si introduce il concetto di modifica sostanziale delle disposizioni di una concessione (in vigenza della stessa); tale modifica, considerata dalla proposta alla stregua di una nuova aggiudicazione, obbliga amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori all'avvio ex novo di una procedura in conformità della direttiva. In linea di principio, la proposta considera sostanziale una modifica che renda la concessione sostanzialmente diversa da quella inizialmente conclusa; tuttavia sono previste condizioni specifiche in presenza delle quali la modifica è comunque considerata sostanziale.

La proposta esclude che una modifica sostanziale richieda una procedura *ex novo* di aggiudicazione se nello stesso tempo: (a) è stata resa necessaria da circostanze imprevedibili per un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligenti; (b) non altera la natura generale della concessione; (c) l'aumento dei prezzi non superi il 50 per cento del valore della concessione originale nel caso di concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici.

Le disposizioni in esame contemplano, infine, l'estensione dell'ambito di applicazione delle direttive sui ricorsi (direttive 89/665/CEE e 92/13/CE, modificate dalla direttiva 2007/66/CE) a tutti i contratti di concessione che superano la soglia, così da garantire l'effettiva possi-

bilità di adire il giudice per ricorrere contro una decisione di aggiudicazione, e stabilisce alcune norme minime in materia giurisdizionale che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori devono rispettare.

A conclusione della relazione, informa la Commissione sull'*iter* della proposta presso il Parlamento europeo, sottolineando che la proposta è stata assegnata alla Commissione mercato interno e tutela del consumatore (IMCO), ed è stato nominato relatore l'on. Philippe Juvin (PPE). L'esame è stato avviato il 29 febbraio, e la prima lettura da parte dell'Assemblea è prevista per l'11 dicembre 2012.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, precisando che la proposta di un ciclo di audizioni avanzata dal relatore sarà sottoposta all'attenzione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta termina alle 18.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 21 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.*

**La seduta comincia alle 18.30.**

**Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna. C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 21 settembre 2011.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si era svolta la discussione generale sulle proposte di legge in titolo. Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare.

Sergio PIZZOLANTE (PdL) illustra una proposta di testo unificato (*vedi allegato 1*) delle due proposte di legge in questione, che sottopone all'attenzione della Commissione come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ricorda che già nella precedente seduta aveva sollevato la questione dell'opportunità di coinvolgere nella gestione del Parco gli enti e i soggetti privati presenti sul territorio, al fine di creare le condizioni di un'effettiva azione di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico, rispondente e rispettosa, prima di tutto, delle esigenze e delle tradizioni delle comunità che vivono sul territorio. Nel ribadire che tale impostazione, ovviamente, non riguarda solo l'ente parco in questione, ma tutti gli enti parco esistenti sul territorio nazionale, esprime apprezzamento per l'impostazione data dal relatore al proprio lavoro, auspicando che la discussione sul provvedimento in esame e la predisposizione di un testo normativo che consenta di andare nella direzione di un più ampio coinvolgimento nella gestione del parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna, possa costituire un primo passo per una più ampia revisione della legge nazionale sulle aree protette.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime un orientamento favorevole sulla proposta di testo unificato illustrata dal relatore.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, propone quindi di adottare il testo unificato delle proposte di legge C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci predisposto dal

relatore come testo base per il prosieguo dei lavori in sede referente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare il testo unificato delle proposte di legge C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci predisposto dal relatore come testo base per il prosieguo dei lavori in sede referente.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, di fissare a lunedì 26 marzo prossimo, alle ore 16, il termine per la presentazione di emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo base testè adottato dalla Commissione.

La Commissione consente.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18.40.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 21 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.*

**La seduta comincia alle 18.40.**

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-06462 Dussin ed altri: Iniziative per chiarire la portata e l'ambito di applicazione delle norme relative alle attività di recupero ambientale dei vuoti minerari.**

Manuela LANZARIN (LNP), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, rinuncia alla sua illustrazione.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela LANZARIN (LNP) ringrazia il sottosegretario Fanelli per la cortese risposta di cui, peraltro, non può che prendere atto. Rileva, infatti, che il suo contenuto conferma la persistenza di una certa confusione da parte del Ministero che spera possa essere fugata con l'emanazione, il più presto possibile, della circolare interpretativa, attualmente in preparazione, secondo quanto riferito dal rappresentante del Governo.

**5-06463 Piffari e Di Pietro: Impatto ambientale derivante dall'eventuale utilizzo di «Cdr» nel cementificio di Tavernola Bergamasca.**

Sergio Michele PIFFARI (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ringrazia il sottosegretario per la puntuale risposta fornita al suo atto di sindacato ispettivo. Nel fare presente che a Bergamo gli organi di stampa locali hanno riportato nella giornata odierna la notizia della contrarietà della provincia di Bergamo all'utilizzo di Cdr da rifiuti e da pneumatici triturati nel cementificio di Tavernola Bergamasca, prende atto della risposta del Governo che invece evidenzia come la decisione dell'Esecutivo si fondi anche sul parere favorevole espresso in sede istruttoria dalla provincia di Ber-

gamo sull'utilizzo del citato Cdr nel cementificio di Tavernola. Ritiene quindi che la risposta fornita consenta alle popolazioni locali di avere piena consapevolezza circa quanto accaduto sull'utilizzo del Cdr.

**5-06464 Mariani ed altri: Iniziative relative al progetto di localizzazione di un deposito sottomarino di gas nel comune di Rivara.**

Raffaella MARIANI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manuela GHIZZONI (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal Governo, in primo luogo perché nella stessa non si fa alcun cenno, come sarebbe stato, a suo avviso, doveroso, per rispetto del ruolo e delle prerogative parlamentari, all'impegno politico assunto dal Governo in sede di approvazione da parte della VIII Commissione della Camera dei deputati, nella seduta del 25 maggio 2011, di una risoluzione che impegnava il Governo « ad assumere una posizione politica precisa sull'inopportunità della scelta della realizzazione del deposito di gas a Rivara ». Sottolinea, inoltre, negativamente, il fatto che nella risposta si omette di riferire che la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto adottata dal Ministero dell'ambiente lo scorso 17 febbraio 2012 è stata assunta nonostante due precedenti deliberati della Commissione ministeriale VIA/VAS con i quali si segnalava l'impossibilità di pronunciarsi per mancanza di elementi conoscitivi essenziali e nonostante le forti perplessità avanzate dall'ISPRA in relazione ai risultati e all'adeguatezza degli accertamenti compiuti.

Stigmatizza, altresì, il fatto che la citata pronuncia di compatibilità ambientale sia stata adottata in violazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, del

decreto ministeriale 21 gennaio 2011 che fa riferimento, non « all'accertamento della fattibilità dello stoccaggio » (come riportato nella citata pronuncia di compatibilità ambientale), ma « all'accertamento della fattibilità del programma dello stoccaggio ». In tal modo, di fatto, è stata stravolta la natura stessa degli accertamenti da compiere, i quali, in quanto da riferire al programma di stoccaggio, non avrebbero potuto avere natura diversa da quella di accertamenti tecnico-economici. Nel sottolineare la gravità di questo fatto, denuncia l'illegittimità del citato provvedimento ministeriale, ritenendo che non sia possibile qualificare altrimenti il medesimo provvedimento.

Esprime, infine, la propria delusione per il fatto che il Ministero dell'ambiente abbia ritenuto possibile completare la prima fase del procedimento di compatibilità ambientale del progetto, nonostante fosse formalmente a conoscenza delle ripetute prese di posizioni contrarie di tutti gli enti territoriali interessati e della stessa regione Emilia-Romagna, la cui intesa è per legge indispensabile ai fini della concreta realizzazione del progetto. Dichiarata altresì la propria delusione per il fatto che il Ministero dell'ambiente abbia completato la prima fase del procedimento di compatibilità ambientale del progetto, nonostante il fatto che gli enti rappresentativi delle comunità territoriali e la regione Emilia-Romagna abbiano da tempo dato la propria disponibilità alla realizzazione di impianti di stoccaggio di gas naturale in siti diversi da quello di Rivara e, a differenza di questo, sicuri dal punto di vista sia geologico che ambientale. Avviandosi a concludere, giudica quindi incomprensibile l'atteggiamento della società IGM, che per vicacamente persiste nella richiesta di concessione di stoccaggio di gas a Rivara, rifiutandosi di prendere in considerazione ogni ipotesi di realizzare l'impianto in siti diversi da questo. Conclude, richiamando la presentazione di un ulteriore atto di sindacato ispettivo in materia, con cui si chiede al Governo in carica di esprimersi formalmente sull'impegno politico assunto

in Parlamento dal precedente Governo il 25 maggio 2011, e sollecitandone quindi la risposta.

**5-06465 Dionisi e Mondello: Iniziative per agevolare lo smaltimento dei residui di lavorazione dei frantoi oleari liguri.**

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, comunica che, su richiesta dell'interrogante, concorde il rappresentante del Governo, la

risposta all'interrogazione 5-06465 è rinviata ad altra seduta.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 19.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.10 alle 19.20.

## ALLEGATO 1

**Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna (C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci).**

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, di cui al comma 2, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2005, assume la denominazione di "Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna". Il Parco comprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino ».

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e di intesa con le regioni Marche e Emilia-Romagna e con gli enti interessati, provvede ad apportare le necessarie modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2005, prevedendo in particolare la modifica della denominazione del Parco museo, la modifica della composizione del consorzio, l'adeguamento dell'elenco dei siti includendo la rappresentanza dei nuovi enti e territori, l'aggiornamento degli strumenti di gestione.

## ALLEGATO 2

**5-06462 Dussin ed altri: Iniziative per chiarire la portata e l'ambito di applicazione delle norme relative alle attività di recupero ambientale dei vuoti minerari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole Dussin ed altri, con la quale si richiedono chiarimenti in merito al blocco da parte di numerose province delle attività di recupero ambientale di vuoti di cave e di miniera, si rappresenta quanto segue.

L'emanazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117 di recepimento della Direttiva comunitaria 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive ha determinato l'introduzione di una disciplina rigorosa nel settore dell'attività estrattiva, volta alla salvaguardia della salute umana e dell'ambiente dal rischio di incidenti e di inquinamento derivanti dalla gestione dei rifiuti di estrazione.

In particolare, l'articolo 10 comma 3 del citato decreto legislativo, che recepisce l'articolo 10 paragrafo 2 della direttiva 2006/21, stabilisce che « il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto è sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti ».

L'applicazione del citato articolo, che si riferisce tanto all'attività mineraria quanto a quella di cava, incide sulle modalità con le quali vengono effettuate le operazioni di ripristino ambientale delle attività estrattive di seconda categoria (cave) in quanto il materiale utilizzato è costituito spesso da rifiuti di costruzione e demolizione, oppure da rifiuti degli impianti di lavorazione dei minerali stessi; l'operazione, debitamente autorizzata, o, qualora ne ricorrano i presupposti, effettuata in pro-

cedura semplificata, si configura, quindi, come recupero dei rifiuti ai sensi della vigente normativa.

Occorre tuttavia evidenziare che allo stato attuale coesistono sia la disciplina sopra esposta che sembrerebbe limitare l'applicabilità della norma generale relativa alle operazioni di recupero dei rifiuti, sia una norma specifica contenuta nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (« Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 »), non espressamente abrogata, dedicata ai recuperi ambientali di determinate tipologie di rifiuti diverse dai rifiuti estrattivi, determinandosi così una sovrapposizione con quanto disciplinato negli articoli 208, 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'incertezza interpretativa di tale articolo ha indotto molte regioni a bloccare le autorizzazioni per le operazioni di recupero ambientale, già rilasciate. Sono stati presentati numerosi quesiti e richieste di parere, formali e informali, circa la corretta interpretazione del suddetto articolo, in relazione alle procedure del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, ed è stata rilevata tra le regioni notevole disomogeneità nella sua applicazione. La regione Piemonte, ad esempio, ha ritenuto possibile continuare ad applicare le disposizioni relative alle procedure semplificate, la Toscana invece ha ritenuto corretto applicare il dettato dell'articolo 10, comma 3, in maniera letterale, vietando, pertanto, le operazioni di recupero con rifiuti diversi da quelli di estrazione nelle attività estrattive.

Anche a seguito di tali richieste il Ministero ha ritenuto di dover investire del caso i competenti uffici dell'Unione europea e, nell'ambito dei lavori a Bruxelles del Comitato Tecnico per l'adattamento della normativa comunitaria al progresso scientifico e tecnologico (TAC), ha avuto modo di chiarire con la Commissione e con gli altri Stati membri quale fosse la corretta interpretazione dell'articolo 10 paragrafo 2 della direttiva.

A seguito, pertanto, dei nuovi elementi acquisiti in sede Europea, il Ministero al fine di fornire le risposte ai quesiti trasmessi ha istituito insieme al Ministero dello sviluppo economico un «Tavolo Tecnico per le problematiche derivanti dall'applicazione del decreto legislativo n. 117/2008». Dopo approfondita analisi relativa all'interpretazione del citato articolo 10, comma 3, si è redatto un parere propedeutico alla preparazione di una circolare interpretativa.

In tale parere, alla luce degli elementi acquisiti, la conclusione a cui si è pervenuti è che la disciplina di cui all'articolo 10 paragrafo 2 della direttiva comunitaria si applica alle sole operazioni di smaltimento dei rifiuti e non a quelle di recupero, cosicché l'attività di riempimento di cave effettuata a fin di ripristino, con rifiuti diversi da quelli di estrazione, potrà essere autorizzata dalla competente autorità mineraria in sede di rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva.

Le attività in essere che abbiano già ottenuto l'autorizzazione/concessione dovranno adeguarsi integrando la documentazione presentata con le informazioni relative alle eventuali operazioni necessarie di riempimento e/o ripristino.

Tali indicazioni saranno trasfuse nella circolare di prossima emanazione che sarà diramata non appena conclusa la procedura di consultazione con le regioni.

## ALLEGATO 3

**5-06463 Piffari e Di Pietro: Impatto ambientale derivante dall'eventuale utilizzo di « Cdr » nel cementificio di Tavernola Bergamasca.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli Piffari e Di Pietro, concernente l'utilizzo nella cemeniera SACCI di Tavernola Bergamasca (Bergamo) del CDR (combustibile derivato da rifiuti) e pneumatici tritati, si rappresenta quanto segue.

In data 12 agosto 2005 la regione Lombardia ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Lafarge Adriasebina S.r.l., stabilimento di produzione di cemento sito nel comune di Tavernola Bergamasca.

La predetta Autorizzazione prevedeva l'utilizzo di un quantitativo massimo di 96 tonnellate di rifiuti al giorno, tra i quali, in via sperimentale, anche il combustibile derivato da rifiuti (CDR) e gli pneumatici triturati quali combustibili alternativi nel forno di cottura del *clinker*. L'impianto è stato valutato dalla regione nel 2005 come impianto esistente ai sensi del decreto legislativo n. 133 del 2005.

Per l'utilizzo di CDR e pneumatici triturati la Ditta avrebbe dovuto effettuare un periodo di sperimentazione, della durata di un anno, a partire dal dicembre 2005, e presentare alla fine della sperimentazione alla regione, alla provincia e al comune una relazione con la valutazione sull'efficacia dell'utilizzo di tali combustibili alternativi rispetto al coke, unitamente ad un bilancio dei costi/benefici ambientali. La sperimentazione non è stata poi avviata nei termini temporali previsti dall'AIA.

Successivamente, la Sacci S.p.A., nuovo gestore del cementificio di Tavernola Bergamasca, ha presentato l'istanza per il rinnovo dell'AIA, richiedendo, tra l'altro,

di adeguare la previsione riferita alle tempistiche della fase delle prove di pratico impiego (sperimentazione) dei combustibili sulla base del permanere dei presupposti tecnici e normativi che hanno condotto alle prescrizioni e previsioni contenute nell'A.I.A. in vigore.

Per il rinnovo dell'AIA, la provincia di Bergamo, autorità competente al rilascio dal 1° gennaio 2008, ha convocato la predetta Conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, nella quale il comune di Tavernola Bergamasca, anche a seguito della consultazione popolare del giugno 2007, ha espresso il parere negativo, prima con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18 febbraio 2010, poi con Deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 9 dicembre 2010.

A margine della predetta Conferenza, la provincia di Bergamo ha rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il pronunciamento di cui all'articoli 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, la decisione in merito alla possibilità o meno da parte della SACCI S.p.A. di attivare la sperimentazione dell'uso di CDR e pneumatici triturati quali combustibili alternativi da utilizzare nei tomi di produzione del *clinker* nello stabilimento di Tavernola Bergamasca.

Per tale motivo, presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 novembre 2011, è stata indetta una riunione di coordinamento istruttorio (in videoconferenza) tra le Amministra-

zioni coinvolte nel procedimento, dove sono state rappresentate le varie posizioni e ciascuno degli intervenuti ha confermato il parere espresso in conferenza di servizi. La riunione si è conclusa con l'invito alle Amministrazioni, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a ricercare un possibile accordo, alla luce delle prescrizioni indicate dal comune di Tavernola Bergamasca.

In data 23 novembre 2011 la provincia di Bergamo ha inoltrato il documento di sintesi finale, da cui sono emerse, in modo chiaro, da una parte la posizione contraria del Sindaco di Tavernola Bergamasca e dall'altra la posizione favorevole della provincia di Bergamo, della regione Lombardia e dell'ARPA.

Al fine di completare l'istruttoria per la prevista delibera al Consiglio dei Ministri, in data 21 dicembre 2011 la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha ritenuto di coinvolgere il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ed il Ministero della salute al fine di conoscere il proprio avviso, ciascuno per la parte di propria competenza, sulla possibile esistenza di pregiudizio per l'interesse sulla salute pubblica e sull'eventuale condivisione circa le affermazioni di provincia e regione sulla questione.

Con nota in data 2 marzo 2012, il Ministero dell'ambiente ha ritenuto «condivisibili le affermazioni della provincia e della regione circa il fatto che la proce-

dura di VIA e la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA siano procedure propedeutiche e si applicano a progetti di nuovi impianti o modifiche sostanziali di impianti esistenti e non a rinnovi tal quali di autorizzazioni ad impianti esistenti».

Nella stessa data, il Ministero della salute ha ritenuto: «di concordare con l'attivazione di una fase di sperimentazione dei suddetti combustibili alternativi», pur riscontrando «una possibile criticità a carico dell'altezza dei camini e dell'orografia dell'area». Lo stesso Ministero concorda con le indicazioni fornite dalle Autorità locali circa la richiesta, preventiva al rilascio dell'autorizzazione, di «una verifica dell'efficienza della dispersione dei contaminanti aerei nelle condizioni meteo e orografiche della specifica area».

Tanto premesso, il Consiglio dei Ministri in data 16 marzo u.s. ha deliberato positivamente in merito alla realizzazione del progetto di sperimentazione dell'uso di CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti) e pneumatici triturati quali combustibili alternativi nello stabilimento di Tavernola Bergamasca (Bergamo), le cui modalità applicative dovranno essere condivise da un apposito protocollo, che prevederà l'impiego delle migliori tecnologie oggi a disposizione per verificare che in qualsiasi situazione non si abbiano aggravati emissivi di sostanze inquinanti o impatti negativi per la salute pubblica.

## ALLEGATO 4

**5-06464 Mariani ed altri: Iniziative relative al progetto di localizzazione di un deposito sottomarino di gas nel comune di Rivara.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Mariani ed altri, afferente il progetto relativo all'impianto finalizzato allo stoccaggio di gas naturale a Rivara, si rappresenta quanto segue.

Si tratta della prima iniziativa del genere in Italia in quanto, finora, lo stoccaggio di gas è stato operato all'interno di giacimenti di gas esauriti. La normativa in vigore (decreto legislativo n. 164/2000 – cosiddetto decreto « Letta »), prevede che l'attività di stoccaggio del gas naturale possa essere realizzata anche in unità geologiche profonde. La tecnica dello stoccaggio in acquifero è ben nota all'estero e si applica in numerosi paesi, in particolare quelli in cui i giacimenti di gas naturale non sono presenti.

In generale, si sottolinea come le infrastrutture di stoccaggio di gas naturale svolgano una funzione indispensabile per la modulazione dell'offerta di gas nel sistema italiano, vista la rigidità del profilo delle importazioni e la grande differenza tra domanda estiva e quella invernale nel settore civile; le infrastrutture di stoccaggio svolgono inoltre un ruolo strategico nel garantire la sicurezza delle forniture sia nel caso di eventi climatici eccezionali sia nel caso di rischi di interruzioni o riduzioni delle importazioni.

L'attuale sistema nazionale degli stocaggi dispone di una capacità totale di circa 14 miliardi di metri cubi, di cui 5 miliardi per riserva strategica. Tale capacità, come hanno dimostrato con tutta evidenza le molteplici crisi degli ultimi anni, deve essere incrementata per aumentare la sicurezza del sistema ed a tal

fine è stato emanato un apposito decreto-legge, n. 130 del 2010 e sono in corso 10 procedimenti per il rilascio di nuove concessioni, tutte in giacimenti esauriti ad eccezione del progetto RIVARA, per una capacità complessiva di circa 5.800 milioni di metri cubi. La potenzialità del progetto di Rivara è pari, secondo i proponenti, a 3.186 milioni di metri cubi di capacità, ma è necessario verificarne l'effettiva consistenza attraverso una fase di verifica *in situ*.

Sotto l'aspetto amministrativo e procedurale, l'istanza di rilascio della concessione di stoccaggio RIVARA è stata presentata nell'anno 2002 ed è stata valutata positivamente nel giugno 2005 dal Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia, organo tecnico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, mentre, con decreto del 17 febbraio 2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stata conclusa la prima fase del procedimento di compatibilità ambientale.

Tale pronuncia di compatibilità ambientale, favorevole con prescrizioni, è limitata alle sole operazioni previste per la fase di accertamento sulla fattibilità dei programmi di stoccaggio, fase necessaria per la conferma e l'acquisizione di tutti i parametri progettuali indispensabili per poter sancire la fattibilità tecnico-economica e la piena sicurezza relativa all'esercizio dell'impianto di stoccaggio del gas, ed al solo fine dell'eventuale rilascio da parte del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata, dell'autorizzazione ai sensi del Titolo II, Articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale del

21 gennaio 2011 e del successivo decreto attuativo n. 50918 del 4 febbraio 2011.

Diversamente da quanto riferito nell'interrogazione, secondo cui l'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 farebbe riferimento « all'accertamento della fattibilità del programma di stoccaggio » e non « all'accertamento della fattibilità dello stoccaggio », come sarebbe indicato nel dispositivo del summenzionato decreto di compatibilità ambientale, si ritiene invece che dal dispositivo finale del citato decreto di compatibilità ambientale si evinca chiaramente che la fase di accertamento oggetto di VIA riguarda la fattibilità dei programmi di stoccaggio di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011.

Del resto, al successivo punto II del summenzionato dispositivo finale, viene disposto che « nel caso in cui la fase di accertamento dia esito positivo confermando la fattibilità dei proposti programmi di stoccaggio di gas in unità geologiche profonde, la Società, ai fini del rilascio della Concessione di coltivazione (...), dovrà richiedere preventivamente al Ministero dell'Ambiente la riattivazione

dell'istanza di VIA aggiornata sulla base degli esiti della citata fase di accertamento, in relazione alle fasi di realizzazione e di esercizio dell'impianto di stoccaggio ».

In relazione alle osservazioni che l'ISPRA avrebbe fatto in merito alla fase di accertamento, si evidenzia che lo stesso istituto ha supportato con proprie valutazioni l'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione Tecnica VIA-VAS, valutazioni che sono state tenute in debita considerazione dalla Commissione nell'emanazione del proprio parere di compatibilità ambientale alla base del sopracitato decreto VIA.

L'iter per l'autorizzazione del programma di ricerca potrà quindi proseguire con l'indizione della conferenza di servizi, a cui sono chiamati a partecipare, per l'espressione dei relativi pareri, la regione e le amministrazioni locali interessate (Province e Comuni). L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione, anche se limitata alla sola fase di ricerca, sarà completata solo a seguito dell'espressione dell'intesa da parte della regione Emilia Romagna.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	59
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del professor Maurizio Maresca, ordinario di diritto dell'Unione europea presso l'Università di Udine, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650 def.) .....	59

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 21 marzo 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.25 alle 17.35.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 21 marzo 2012.*

**Audizione del professor Maurizio Maresca, ordinario di diritto dell'Unione europea presso l'Università di Udine, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650 def.).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.35 alle 18.15.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione cacciatori trentini nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4676, « Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza » .....	60
Audizione informale dei rappresentanti della Provincia autonoma di Trento nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4676, « Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza » .....	60

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 21 marzo 2012.*

**Audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione cacciatori trentini nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4676, « Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza ».**

L'audizione informale si è svolta dalle ore 12.45 alle ore 13.10.

**Audizione informale dei rappresentanti della Provincia autonoma di Trento nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4676, « Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza ».**

L'audizione informale si è svolta dalle ore 13.10 alle ore 13.30.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione del Ministro degli affari esteri .....	61
Comunicazioni del Presidente .....	61

*Mercoledì 21 marzo 2012. – Presidenza del Presidente Massimo D'ALEMA.*

#### **La seduta comincia alle 8.40.**

#### **Audizione del Ministro degli affari esteri.**

Il Comitato procede all'audizione del Ministro degli Affari Esteri, Giulio Maria TERZI DI SANT'AGATA, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente D'ALEMA (PD), dai deputati LAFFRANCO (PdL) e ROSATO (PD) e dai senatori

BELISARIO (IdV), PASSONI (PD), e RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI).

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti l'attività del Comitato sulle quali intervengono il deputato ROSATO (PD) e i senatori BELISARIO (IdV), PASSONI (PD), QUAGLIARIELLO (PdL) e RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI).

#### **La seduta termina alle 10.05.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.	62
Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), dottor Carlo Siciliani e dottor Gabriele Mori ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	62

*Mercoledì 21 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

**Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.**

**Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), dottor Carlo Siciliani e dottor Gabriele Mori.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Carlo SICILIANI, *Presidente dell'Ente nazionale di previdenza per gli*

*addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA)*, svolge un breve intervento introduttivo sui temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Gabriele MORI, *Direttore generale dell'ENPAIA*, svolge una relazione sui temi all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, i senatori Elio LAN-  
NUTTI (IdV), e Adriano MUSI (PD).

Il dottor Gabriele MORI, *Direttore generale dell'ENPAIA*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna audizione, dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 9.05.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

## sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	63
Audizione di Luigi Sorrentino e di Pietro Moretti, consulenti esperti del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	63
Comunicazioni del Presidente .....	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	64

*Mercoledì 21 marzo 2012. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.*

### La seduta comincia alle 13.15.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione di Luigi Sorrentino e di Pietro Moretti, consulenti esperti del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ingegner Luigi Sorrentino e dell'ingegner Pietro Moretti, consulenti esperti del Commissario

delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma.

Luigi SORRENTINO, *consulente esperto del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD), Maurizio GRASSANO (PT) e Gaetano PECORELLA, *presidente*, i senatori Candido DE ANGELIS (ApI-FLI), e Gianpiero DE TONI (IdV).

Luigi SORRENTINO e Pietro MORETTI, *consulenti esperti del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia l'ingegner Sorrentino e l'ingegner Moretti per il contributo fornito

e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

**La seduta sospesa alle 14.10, riprende alle 14.15.**

**Comunicazioni del Presidente.**

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, secondo quanto deliberato nella odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il Convegno sulla situazione dei rifiuti nel Lazio, già programmato per il 10 aprile 2012, avrà luogo il 12 giugno 2012 presso la Sala della Prototeca in Campidoglio e che i sopralluoghi presso la centrale Enel di Latina e presso la discarica di Borgo Montello, nonché presso il Centro di Ricerche Enea Casaccia, abbiano luogo rispettivamente il 3 maggio e il 10 maggio 2012. È stato altresì stabilito che, nell'ambito dell'approfondimento sulle bonifiche, dal 16 al 18 aprile 2012 avrà luogo una missione a Trieste.

Comunica infine che nella medesima riunione è stato deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione, a tempo parziale e a titolo gratuito, di Giovanni Arcudi, professore ordinario di Medicina Legale nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma « Tor Vergata ».

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	65
Comunicazioni del Presidente in merito alla Relazione sul disavanzo della ASL 1 di Massa e Carrara .....	65

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 21 marzo 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.40.

*Mercoledì 21 marzo 2012. – Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO.*

#### **La seduta comincia alle 13.40.**

#### **Comunicazioni del Presidente in merito alla Relazione sul disavanzo della ASL 1 di Massa e Carrara.**

Leoluca ORLANDO, *presidente*, ricorda che, il 15 febbraio scorso, la Commissione ha approvato la Relazione sul disavanzo della ASL 1 di Massa e Carrara. Tuttavia, nell'odierna riunione, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di procedere alla correzione di un errore materiale fatto presente con nota del 2 marzo 2012, con cui il Direttore Generale della predetta ASL, dott.ssa Maria Teresa De Lauretis, ha inviato osservazioni alla Relazione approvata dalla Commissione.

La scrivente segnala un errore nella tabella riportata all'ultimo capoverso del capitolo 2 della Relazione, relativa al finanziamento della ASL.

Dalle verifiche effettuate, comunica che risultano effettivamente essere stati riportati in tale tabella valori non esatti. Trattandosi di correzioni solo formali, propone di riportarle direttamente nel resoconto stenografico della seduta del 15 febbraio 2012.

La Commissione consente.

Intervengono sui lavori della Commissione i deputati Doris Lo MORO (PD), Lucio BARANI (PdL), Massimo POLLEDRI (LNP), Giovanni BURTONE (PD) e Pippo GIANNI (PT), cui replica Leoluca ORLANDO, *presidente*, che invita i colleghi a proporre iniziative inerenti il calendario dei lavori della Commissione nella sede dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà appositamente convocato.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, nella seduta odierna, che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 6, comma

4, della delibera istitutiva, della collaborazione del consulente Calogero Caruso, immunologo.

L'ufficio di presidenza ha convenuto che tale incarico, al pari di quelli conferiti in precedenza, sia attribuito per la durata dell'inchiesta, e si intenda a tempo parziale non retribuito. L'incarico sarà riferito all'espletamento di compiti di volta in volta attribuiti con indicazioni singole e specifiche. Al consulente verrà ricono-

sciuto il solo rimborso delle spese documentate, sostenute in occasione dell'espletamento di tali specifici compiti.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 14.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	67
Audizione dell'avvocato Daniela Mainini, presidente del Consiglio nazionale anticontraffazione – Cnac. ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	67

*Mercoledì 21 marzo 2012. – Presidenza del presidente Giovanni FAVA.*

#### **La seduta comincia alle 13.05.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Giovanni FAVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione dell'avvocato Daniela Mainini, presidente del Consiglio nazionale anticontraffazione – Cnac.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'avvocato Daniela MAININI, *presidente del Consiglio nazionale anticontraffazione – Cnac*.

Daniela MAININI, *presidente del Consiglio nazionale anticontraffazione – Cnac*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Luciano ROSSI (Pdl), Giovanni SANGA (PD), Gabriele CIMADORO (IdV), Giovanni FAVA, *presidente* e Deborah BERGAMINI (Pdl).

Daniela MAININI, *presidente del Consiglio nazionale anticontraffazione – Cnac*, risponde ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia l'avvocato Mainini per il contributo fornito. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 13.45.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, recante disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012. Esame C. 5049 – Governo – Approvato dal Senato (Parere alla Commissione I) ( <i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i> ) .....	3
--	---

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Esame nuovo testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino (Parere alla Commissione XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i> ) .....	5
--	---

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Comunicazioni del Presidente .....	7
------------------------------------	---

#### ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Lucio Barani, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Firenze (atto di citazione del dottor Enrico Rossi) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	7
---	---

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI NEI CONFRONTI DELLA DEPUTATA CATIA POLIDORI (DOC. IV, N. 17) ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	10
---	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### SEDE REFERENTE:

DL 15/2012: Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012. C. 5049 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	11
--	----

### III Affari esteri e comunitari

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di Eugenia Tymoshenko sulla situazione dei diritti umani in Ucraina ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	14
--	----

## SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011. C. 5018 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	15
---	----

## INTERROGAZIONI:

5-06305 Nirenstein: Sulla politica nucleare iraniana.	
5-06435 Tempestini: Sulla politica nucleare iraniana .....	17
5-06432 Tempestini: Sui recenti sviluppi della situazione in Siria .....	18

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432 Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla Commissione VII) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	19
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	19
AVVERTENZA .....	19

**IV Difesa**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Sull'attuazione del programma d'armamento <i>Joint Strike Fighter</i> .	
Seguito dell'audizione dell'amministratore delegato di Alenia Aermacchi, Ing. Giuseppe Giordo .....	22

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).	
Audizione del Presidente del CNEL, Antonio Marzano ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	23

**VII Cultura, scienza e istruzione**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	24
---	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	24
Sui lavori della Commissione .....	25
Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti. Atto n. 436 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .	25
Schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei. Atto n. 437 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	25

## SEDE REFERENTE:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base</i> ) .....	26
ALLEGATO 1 ( <i>Testo unificato elaborato dal comitato ristretto, adottato come testo base dalla Commissione</i> ) .....	30

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti (atto n. 436) e dello schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei (atto n. 437) .....	29
--	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori .....	36
Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e di servizi postali. COM(2011)895 def.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici. COM(2011)896 def. ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) ...	37
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. COM(2011)897 def. ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	42

## SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna. C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	48
ALLEGATO 1 ( <i>Testo unificato adottato come testo base</i> ) .....	52

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06462 Dussin ed altri: Iniziative per chiarire la portata e l'ambito di applicazione delle norme relative alle attività di recupero ambientale dei vuoti minerari .....	49
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	53
5-06463 Piffari e Di Pietro: Impatto ambientale derivante dall'eventuale utilizzo di « Cdr » nel cementificio di Tavernola Bergamasca .....	49
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	55
5-06464 Mariani ed altri: Iniziative relative al progetto di localizzazione di un deposito sottomarino di gas nel comune di Rivara .....	50
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	57
5-06465 Dionisi e Mondello: Iniziative per agevolare lo smaltimento dei residui di lavorazione dei frantoi oleari liguri .....	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	51

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	59
---	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Maurizio Maresca, ordinario di diritto dell'Unione europea presso l'Università di Udine, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650 def.) .....	59
---	----

**XIII Agricoltura**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione cacciatori trentini nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4676, « Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza » .....	60
---	----

Audizione informale dei rappresentanti della Provincia autonoma di Trento nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4676, « Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza » .....	60
--	----

#### **COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione del Ministro degli affari esteri .....	61
Comunicazioni del Presidente .....	61

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.	
Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), dottor Carlo Siciliani e dottor Gabriele Mori ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	62

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	63
Audizione di Luigi Sorrentino e di Pietro Moretti, consulenti esperti del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	63
Comunicazioni del Presidente .....	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	64

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	65
Comunicazioni del Presidente in merito alla Relazione sul disavanzo della ASL 1 di Massa e Carrara .....	65

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	67
Audizione dell'avvocato Daniela Mainini, presidente del Consiglio nazionale anticontraffazione – Cnac. ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	67

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,40



\*16SMC0006310\*